



Comune di Fornace

PRG

VARIANTE URBANISTICA 2008

Norme di attuazione



1° adozione - delibera del Consiglio comunale n. 08 dd. 02.04.2009

2° adozione - delibera del Consiglio comunale n. 08 dd. 24.03.2010

3° adozione - delibera del Consiglio comunale n. 34 dd. 27.10.2010

Approvazione della Giunta provinciale, delibera n. dd.

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Trentino Alto Adige n. dd.

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Tolgamao' schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

Servizio Urbanistica


Il Responsabile del Servizio

Arch. Paola Ricchi

aprile 2011

Piano Regolatore Generale

In copertina:
riproduzione acquerello di Graziella Gremes – “Castello Roccabruna” - 2001



Comune di Fornace
Provincia di Trento

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE URBANISTICA 2008

NORME DI ATTUAZIONE

Progettazione: COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
Servizio Urbanistica

arch. Paola Ricchi

Pergine Valsugana, aprile 2011

1° adozione, delibera Consiglio Comunale n. 08 dd. 02.04.2009

2° adozione, delibera Consiglio Comunale n. 08 dd. 24.03.2010

3° adozione, delibera Consiglio Comunale n. 34 dd. 27.10.2010

Approvato Giunta Provinciale con delibera n. dd.

e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Trentino Alto Adige n. dd.

INDICE ARTICOLI

Titolo 1° IL P.R.G. E LA SUA ATTUAZIONE	6
CAPO I GENERALITA'	6
Art. 1 Finalità del P.R.G.	6
Art. 2 Elementi costitutivi del P.R.G.	7
Art. 3 Applicazione del P.R.G.	7
Art. 4 Modalità di attuazione del P.R.G.	7
Art. 5 Regolamento edilizio comunale	8
CAPO II INDICI E DEFINIZIONI	9
Art. 6 Indici urbanistici	9
Art. 7 Indici edilizi - superfici, altezze, volumi	10
Art. 8 Costruzioni - definizioni	11
Art. 9 Utilizzazione degli indici	14
CAPO III NORME IN MATERIA DI DISTANZE.....	14
Art. 10 Distanze - norme generali	14
Art. 11 Distanze tra edifici negli insediamenti storici e zone edificate	15
Art. 12 Distanze tra edifici da applicare nelle zone produttive	16
Art. 13 Distanze tra edifici in altre zone	16
Art. 14 Distanze all'interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici pubblici o di interesse pubblico	17
Art. 15 Distanze tra corpi di fabbrica del medesimo edificio	17
Art. 16 Distanze degli edifici dai confini	17
Art. 17 Distanze da applicare ai manufatti accessori	17
Art. 18 Distanze da applicare alle serre	18
Art. 19 Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini	18
Art. 20 Distanze delle abitazioni dai terrapieni, dai muri liberi e dai muri di sostegno	18
Art. 21 Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni, dai muri liberi e dai muri di sostegno	19
Art. 22 Distanze da applicare ai pannelli solari e fotovoltaici	19
Art. 23 Distanze delle costruzioni nei confronti delle strade all'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento	20
Art. 24 Distanze delle costruzioni nei confronti delle strade al di fuori delle zone specificatamente destinate all'insediamento	20
CAPO IV PIANI ATTUATIVI	22
Art. 25 Piano Attuativo di S. Rocco	22
Art. 26 Piano attuativo per gli insediamenti produttivi	22
Art. 27 Piano di lottizzazione	22
CAPO V ZONIZZAZIONE.....	23
Art. 28 Divisione in zone del territorio di Fornace	23
Art. 29 Zone specificatamente destinate all'insediamento	24
Titolo 2° ZONE DI CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO	25

Art. 30 Aree di tutela ambientale	25
Art. 31 Aree soggette a vincolo idrogeologico	25
Titolo 3° ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE	26
1 - ZONE DI RISPETTO DELL'ECOSISTEMA IDROGRAFICO	26
Art. 32 Fiumi, laghi, torrenti e rivi	26
Art. 33 Rispetto delle acque	26
2 - ZONE DI TUTELA NATURALISTICO AMBIENTALE	27
Art. 34 Riserve locali	27
Art. 35 Siti d'importanza comunitaria (SIC)	28
Art. 36 Zone di rilevanza naturalistica e paesaggistica	28
3 - ZONE DI PROTEZIONE CULTURALE	29
Art. 37 Centri storici	29
Art. 38 Manufatti o siti di interesse culturale tutelati dal D.Lgs. n. 42/2004	29
Art. 39 Aree di tutela archeologica	30
Art. 40 Insediamenti storici sparsi	31
Art. 41 Elementi storici - manufatti minori di interesse storico-culturale	31
Art. 42 Miniere di rilevanza storico-culturale	31
Art. 43 Viabilità storica	32
4 - IDROGEOLOGIA - GEOLOGIA	32
Art. 44 Pericolosità dell'uso del suolo e tutela geoidraulica del territorio	32
Art. 45 Protezione di pozzi e sorgenti selezionati	32
Titolo 4° CATEGORIE D'INTERVENTO E TIPOLOGIE EDILIZIE DEGLI EDIFICI ESISTENTI	33
CAPO I DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE D'INTERVENTO E DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI	33
Art. 46 Modalità di intervento sugli edifici esistenti	33
Art. 47 Ripristino	33
CAPO II CATEGORIE D'INTERVENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO	34
Art. 48 Categorie di intervento	34
Art. 49 Edifici soggetti a restauro	34
Art. 50 Edifici soggetti a risanamento conservativo	34
Art. 51 Edifici soggetti a ristrutturazione	35
Art. 52 Ruderì	35
Art. 53 Volumi precari	36
CAPO III ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI STORICI E DEI MANUFATTI SPARSI DI INTERESSE STORICO CULTURALE	36
Art. 54 Applicazione	36
Art. 55 Tipologie di intervento sui manufatti storici esistenti	36
Titolo 5° INSEDIAMENTI ABITATIVI	37
Art. 56 Caratteristiche generali delle zone per insediamenti a prevalenza residenziale	37
Art. 57 Modalità di intervento nelle zone per insediamenti a prevalenza residenziale	37
Art. 58 Zone residenziali di completamento	37
Art. 59 Zone residenziali di nuova espansione	38
Art. 60 Zone residenziali nei centri storici	39
Titolo 6° SERVIZI	40

P.R.G. di Fornace
VARIANTE URBANISTICA 2008

1 - ZONE ED EDIFICI PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI	40
Art. 61 Zone ed edifici per attrezzature pubbliche	40
2 - ZONE A VERDE	41
Art. 62 Zone a verde pubblico	41
Art. 63 Zone a parco	41
Art. 64 Spazi aperti nei centri storici	42
Art. 65 Verde di tutela degli insediamenti storici	43
Titolo 7° ZONE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI.....	44
Art. 66 Zone ricettive ed alberghiere	44
Titolo 8° ZONE PRODUTTIVE E COMMERCIALI	45
Art. 67 Zone produttive	45
Art. 68 Zone produttive integrate	46
Titolo 9° ZONE A CAVA E DISCARICA	47
Art. 69 Zone estrattive	47
Art. 70 Zone di lavorazione	47
Art. 71 Zone di lavorazione ad uso non esclusivo dell'attività di cava	48
Art. 72 Zone di bonifica prioritaria	48
Titolo 10° ZONE AGRICOLE	49
Art. 73 Norme generali	49
Art. 74 Aree agricole del P.U.P.	50
Art. 75 Aree agricole di pregio del P.U.P.	51
Art. 76 Zone agricole integrate	52
Art. 77 Zone agricole di tutela ambientale e produttiva	53
Art. 78 Zone agricole di tutela ambientale	54
Titolo 11° ZONE A BOSCO	55
Art. 79 Zone a bosco	55
Titolo 12° ATTREZZATURE RELATIVE ALLA MOBILITA'	56
Art. 80 Viabilità	56
Art. 81 Fasce di rispetto stradale	57
Art. 82 Parcheggi	58
Art. 83 Parcheggi coperti	59
Art. 84 Percorsi pedonali e ciclabili	62
Art. 85 Piazzole per elicottero	62
Titolo 13° ATTREZZATURE TECNOLOGICHE.....	63
Art. 86 Attrezzature tecnologiche	63
Art. 87 Elettrodotti - Metanodotti - Condotte forzate - Linee telefoniche	63
Art. 88 Apparatì di ricezione e trasmissione radiotelevisiva e sistemi radiomobili di comunicazione	63
Art. 89 Vincolo cimiteriale e fascia di rispetto cimiteriale	64
Titolo 14° URBANISTICA COMMERCIALE	65
Art. 90 Contenuti	65
Art. 91 Definizioni	65

P.R.G. di Fornace
VARIANTE URBANISTICA 2008

Art. 92 Tipologie delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali	65
Art. 93 Zone compatibili con gli insediamenti commerciali	66
Art. 94 Dotazioni di parcheggi pertinenziali	66
 Titolo 15° VARIANTI E NORME FINALI	 69
Art. 95 Varianti periodiche	69
Art. 96 Norme transitorie e finali	69
Art. 97 Deroga	69

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE FORNACE

NORME DI ATTUAZIONE

Titolo 1°

IL P.R.G. E LA SUA ATTUAZIONE

CAPO I GENERALITA'

Art. 1 Finalità del P.R.G.

(1) In rapporto alle scelte provinciali di governo del territorio, ed in particolare nell'attività di pianificazione territoriale provinciale, il presente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.), variato in adempimento a quanto previsto dall'art. 33 della Legge Provinciale 4 marzo 2008 n. 1 concernente "Pianificazione urbanistica e governo del territorio", concorre, attraverso la previsione di condizioni per le trasformazioni e le utilizzazioni, a perseguire le seguenti finalità:

- a) valorizzare e conservare i connotati riconoscibili dell'evoluzione storica del territorio e del rapporto con esso della popolazione insediata;
- b) garantire la qualità dell'ambiente naturale ed antropizzato e la sua fruizione collettiva;
- c) assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie;
- d) indicare le azioni necessarie per il recupero e la valorizzazione delle qualità ambientali anche mediante la definizione di speciali progetti;
- e) garantire la qualità della vita con la definizione di aree omogenee ove esercitare l'attività produttiva, residenziale e ricreativa.

(2) In relazione alle precitate finalità il P.R.G. provvede, con riferimento a tutto il territorio del Comune di Fornace, a stabilire una metodologia mirata alla tutela, salvaguardia e valorizzazione:

- a) dell'identità culturale del territorio comunale mediante la lettura e valorizzazione delle caratteristiche antropiche ed insediative dell'uomo;
- b) della conservazione e integrità fisica del territorio aperto, delle aree e elementi di cui è riconosciuto l'interesse per ragioni ambientali;
- c) della dignità umana nel vivere civile e moderno, mediante la diversificazione d'uso del territorio comunale, individuando aree idonee allo sviluppo socio-economico, residenziale, ludico sportivo-ricreativo;
- d) della crescita civile, sociale ed economica con interventi atti a garantire la permanenza della popolazione locale in montagna, in un ideale rapporto uomo-natura.

(3) Le presenti norme di attuazione stabiliscono, zona per zona, le aree e gli elementi ambientali e territoriali considerati, gli usi previsti, possibili, auspicabili e quelli esclusi, nonché i limiti, l'entità e le caratteristiche delle trasformazioni e degli interventi ammissibili, necessari o da prevedersi e gli eventuali divieti.

Art. 2

Elementi costitutivi del P.R.G.

(1) Sono elementi costitutivi del P.R.G. del Comune di Fornace, gli elaborati e le tavole indicati di seguito:

- a) le presenti norme di attuazione;
- b) relazione illustrativa sulle scelte urbanistiche operate in rapporto al P.U.P.;
- c) elaborati grafici così precisati:
 - 1) SISTEMA AMBIENTALE - n. 1 carta in scala 1: 5000 relativa all'intero territorio comunale, riportante i limiti delle aree di tutela ambientale, i centri storici di una certa consistenza, le aree archeologiche, le unità insediative e le aree di recupero ambientale.
 - 2) CARTA DI PIANO
 - n. 1 carta in scala 1:5000 (denominata tavola A), relativa all'intero territorio comunale, riportante le destinazioni urbanistiche di zona, le indicazioni puntuali specifiche e le indicazioni lineari (strade, ecc.) nonché gli immobili vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e le "invarianti" stabilite dal P.U.P.;
 - n. 1 carta (denominata tavola B) relativa ai centri abitati, riportante le destinazioni urbanistiche di zona, le indicazioni puntuali specifiche e le indicazioni lineari nonché gli immobili vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e le "invarianti" stabilite dal P.U.P., contenente n. 4 stralci planimetrici in scala 1:2000 (contradistinti dalle sigle B1, B2, B3, B4 e B5);
 - n. 1 carta (denominata tavola C) relativa ai centri storici, riportante le destinazioni urbanistiche di zona, le categorie di intervento le indicazioni puntuali specifiche e le indicazioni lineari nonché gli immobili vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e le "invarianti" stabilite dal P.U.P.;
 - n. 1 Prontuario degli elementi architettonici per gli interventi nel centro storico;
 - n. 1 Cartella colori centri storici con relativa relazione;
 - n. 1 scheda relativa alla salvaguardia e valorizzazione della Riserva locale.

(2) In caso di eventuali non corrispondenze fra elaborati a scale diverse, fa sempre testo la tavola a scala più dettagliata.

(3) E' ammesso il ricorso alla cartografia numerica memorizzata in computer.

(4) Tutte le analisi svolte per la predisposizione del P.R.G., nonché la schedatura di ogni singolo manufatto storico, sono depositate presso la Comunità Alta Valsugana e Bersntol a libera visione del pubblico.

Art. 3

Applicazione del P.R.G.

(1) Il P.R.G. si applica a tutte le attività comportanti trasformazione urbanistica o edilizia del territorio del Comune di Fornace.

(2) Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 4

Modalità di attuazione del P.R.G.

(1) Il P.R.G. si attua secondo le disposizioni della Legge Provinciale 4 marzo 2008 n. 1 concernente "Pianificazione urbanistica e governo del territorio" e della Legge Provinciale 5 settembre 1991 n. 22 concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" e s.m.i. per le parti ancora in vigore. Negli articoli delle presenti norme, ogni riferimento alla L.P. 1/2008 si intende inclusivo dei collegamenti alla L.P. 22/91 e s.m.i. per le parti in vigore.

(2) Nell'ambito del sistema della pianificazione territoriale provinciale, il P.R.G. si attua in conformità con le disposizioni della pianificazione di grado sovraordinato:

- a) del Piano urbanistico provinciale, nell'insieme dei suoi elementi, con particolare riferimento alle disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 48 delle relative norme di attuazione, fino al completo adeguamento del P.R.G. al P.U.P. stesso e alla L.P. 1/2008 e fino all'entrata in vigore del Piano territoriale della comunità, nonché alle seguenti componenti:
 - "invarianti" di cui all'art. 8 delle norme di attuazione e allegato "D" del P.U.P.;
 - Carta di sintesi geologica - essa è contenuta nella carta di Sintesi Geologica della P.A.T. e relative norme, estesa a tutto il territorio comunale, parte integrante della variante P.U.P. 2000, nonché approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 2813 dd. 23.10.2003 e s.m.i.;
 - Carta del rischio idrogeologico - essa è contenuta nella cartografia e relative norme, dell'assetto idrogeologico del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (P.G.U.A.P.) della P.A.T. approvato con D.P.R. 15.02.2006 e successivamente modificato dalla Giunta provinciale.
 - Carta delle risorse idriche, approvata con Del. G.P. n. 2248 del 05.09.2008, ai sensi dell'art. 21 delle norme di attuazione del P.U.P. 2008;
 - Carta della criticità idrica sotterranea, approvata con Del.G.P. 2563 del 10.10.2008 ai sensi dell'art. 10 delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (P.G.U.A.P.).
- b) del Piano territoriale della comunità, dopo la sua redazione ai sensi del Titolo II, capo V della L.P. 1/2008 e s.m.i.;
- c) dei piani di settore, in particolare del Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali (Piano cave) di cui alla L.P. 24.10.2006 n. 7 e s.m.i.;

ed in conformità con le disposizioni della pianificazione di grado subordinato:

- a) del Regolamento edilizio comunale di cui all'art. 36 della L.P. 1/2008 e s.m.i.;
- b) dei piani attuativi "PL n." previsti dal Titolo II Capo IX della L.P. 1/2008 e s.m.i.:
 - piano di lottizzazione;
 - piano di recupero;
 - piano per l'edilizia abitativa, sia pubblica che agevolata;
 - piano per gli insediamenti produttivi;
 - programma integrato di intervento;relativamente alle opere non soggette ad intervento edilizio diretto di cui all'art. 11 delle presenti norme.

(3) Ogni attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, oltre a rispettare quanto stabilito negli elementi costitutivi del P.R.G. (vedi art. 2) va comunque attuata in conformità con le vigenti leggi in materia.

(4) La cartografia indica con apposita grafia le aree dove si applicano i piani attuativi di cui al comma precedente. Essi richiedono una progettazione urbanistica-edilizia tale da costituire un quadro di interventi edilizi diretti, soggetti a concessione edilizia.

Di norma vanno redatti alle scale opportune uniformando la simbologia a quella adottata dal P.R.G..

(5) Le indicazioni relative ai Piani di Lottizzazione, Piani a fini speciali (edilizia abitativa e insediamenti produttivi) sono contenute negli appositi cartigli.

Art. 5

Regolamento edilizio comunale

(1) Il Regolamento edilizio comunale è parte integrante e sostanziale del presente P.R.G. e ad esso va fatto riferimento in merito a quanto riportato dall'art. 36 della L.P. 1/2008.

(2) Nel Regolamento Edilizio sono inoltre riportate le norme generali da osservare nell'attività costruttiva all'interno delle singole zone, con riferimento particolare alle norme tecnologiche, alle norme per l'edificazione nonché per la tutela del patrimonio arboreo e lo sviluppo del verde.

CAPO II **INDICI E DEFINIZIONI**

Art. 6 **Indici urbanistici**

(1) Ai fini dell'applicazione delle norme del presente P.R.G. e di quelle del Regolamento Edilizio si assumono le seguenti definizioni e metodi di misura:

- a) ST = Superficie territoriale
Si riferisce ad un'area reale a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di piani attuativi. Essa è comprensiva delle aree per l'urbanizzazione primaria e di quelle per l'urbanizzazione secondaria (non necessariamente indicate nella planimetria), che fosse necessario recepire nel corso dell'attuazione.
La superficie territoriale va misurata al netto delle zone destinate alla viabilità di accesso perimetrale all'area indicata dal P.R.G. e al lordo delle strade esistenti o previste dal P.R.G. internamente all'area.
- b) SF = Superficie fondiaria
Si riferisce ad un'area reale a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di intervento edilizio diretto, successivo o meno ad un piano esecutivo di grado subordinato, ed è comprensiva di quelle aree per l'urbanizzazione primaria non indicate nelle planimetrie del P.R.G..
La SF è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità prevista dal P.R.G. o da eventuali piani esecutivi di grado subordinato.
- c) S1 = Superficie per opere di urbanizzazione primaria
Comprende le aree destinate alle seguenti opere:
- a) la viabilità, ivi compresi eventuali raccordi e le barriere antirumore, ove ritenute opportune;
 - b) le piste ciclabili;
 - c) gli spazi di sosta o parcheggio e le piazzole di sosta per i mezzi pubblici;
 - d) i sottoservizi e gli impianti a rete in genere, ivi compresi eventuali bacini per la raccolta delle acque piovane;
 - e) le piazzole per la raccolta rifiuti;
 - f) la pubblica illuminazione;
 - g) gli spazi di verde attrezzato.
- d) S2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria
Comprende le aree destinate alle seguenti opere:
- a) gli asili nido, le scuole materne e le strutture necessarie per l'istruzione obbligatoria;
 - b) i mercati;
 - c) le sedi comunali;
 - d) i luoghi di culto e gli altri edifici per servizi religiosi;
 - e) gli impianti sportivi;
 - f) i centri sociali;
 - g) le attrezzature culturali e sanitarie;
 - h) i parchi pubblici.
- e) SM = Superficie minima di intervento
E' l'area minima richiesta per un intervento edilizio diretto o per la pianificazione esecutiva di grado subordinato: nel primo caso rappresenta il lotto minimo (vedi lett. f) edificabile, nel secondo caso l'unità minima insediativa indicata espressamente dalle planimetrie o parametricamente dalle norme.
- f) Lotto minimo
E' la porzione unitaria minima di terreno avente medesima destinazione urbanistica, richiesta per l'utilizzazione edificatoria dei suoli; essa può essere costituita anche da più particelle catastali contigue.
Al fine dell'individuazione del lotto minimo non possono essere computate superfici appartenenti alla medesima particella catastale che risultino separate da superfici con destinazione d'uso diversa. La viabilità pubblica interrompe in ogni caso la contiguità e l'omogeneità di destinazione d'uso.

- g) IT = Indice di fabbricabilità territoriale
E' il rapporto VM/ST fra il volume massimo (VM) costruibile, espresso in mc., e la superficie territoriale (ST) espressa in mq.
- h) IF = Indice di fabbricabilità fondiaria
E' il rapporto VM/SF fra il volume massimo (VM) costruibile, espresso in mc., e la superficie fondiaria (SF) espressa in mq.
- i) Applicazione degli indici urbanistici
L'indice di fabbricabilità territoriale si applica nel caso di aree la cui edificabilità è subordinata ad un piano esecutivo di grado subordinato.
L'indice di fabbricabilità fondiaria si applica nel caso di aree in cui è ammesso l'intervento edilizio diretto.

Art. 7

Indici edilizi - superfici, altezze, volumi

(1) Ai fini dell'applicazione delle presenti norme del P.R.G. e di quelle del Regolamento Edilizio si assumono le seguenti definizioni e metodi di misura inerenti gli indici edilizi:

- a) SuL = Superficie utile lorda
E' la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e dentro terra misurata al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, vani ascensori, scale, cavedi, ecc...).
- Dal computo della superficie utile sono esclusi i porticati ad uso pubblico nonché il maggior spessore degli elementi perimetrali degli edifici finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 86 comma 3 lett. a) della L.P. 1/2008 e relative disposizioni attuative (Del.G.P. 1531 dd. 25.06.2010 - All. 1).
- b) SN = Superficie utile netta
E' la superficie utile lorda diminuita della superficie di tutti gli elementi verticali (murature interne e perimetrali, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio di piani oltre al primo), delle soffitte non abitabili, delle cantine, dei porticati e dei locali destinati a parcheggio.
- c) SC = Superficie coperta
E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale dell'ingombro planimetrico dell'edificio, escluse le sole sporgenze non computabili ai fini del calcolo delle distanze.
- d) RC = Rapporto di copertura
E' il rapporto SC/SF fra la superficie coperta (SC) e la superficie fondiaria (SF), fatta eccezione per i piani attuativi dove è il rapporto SC/ST fra la superficie coperta (SC) e la superficie territoriale (ST).
- e) Sedime
E' l'ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione di: sporti di gronda, balconi, scale aperte, elementi decorativi che non costituiscono volume ed oggetti simili, indipendentemente dalle loro dimensioni.
- f) Altezza
E' la distanza misurata sul piano verticale dal piano di campagna (vedi lett. l) ovvero dalla quota del piano di spiccato (lett. m), in caso di sbancamento, alla linea mediana della falda o del timpano nel caso di coperture a falda (lett. i) o all'estradosso del solaio/struttura di copertura nel caso di tetti piani.
- In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l'altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscrive totalmente.
- L'applicazione della presente norma sarà effettuata sulla base dei disegni allegati (allegato 1).
- Ai fini della valutazione dell'altezza non sono conteggiati:
- lo spessore del manto/pacchetto o del pavimento di copertura (vedi allegato 3) e delle altre opere volte a favorire il risparmio energetico, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 86 comma 3 lett. a) della L.P. 1/2008 e relative disposizioni attuative (Del.G.P. 1531 dd. 25.06.2010 - All. 1);

- eventuali parapetti di coperture piane praticabili, che non possono superare l'altezza di ml. 1,50;
 - i muri tagliafuoco, ove previsti, purché di altezza non superiore a ml. 1,00;
 - i volumi tecnici di cui all'art. 8 comma 1 lett. i);
- g) Hmax = Altezza massima dell'edificio
Per altezza massima si intende l'altezza maggiore, misurata secondo quanto disposto alla precedente lett. f), sull'intero edificio.
Le altezze massime degli edifici previste dal P.R.G. sono indicate negli appositi cartigli cartografici e/o riportate nei singoli articoli di zona.
- h) Parete/Fronte
La parete o fronte dell'edificio è la superficie delimitata dagli spigoli verticali, orizzontali ed inclinati che ne individuano l'involucro esterno, a prescindere dalla presenza o meno di finestrate.
- i) Coperture a falda
Si considerano coperture a falda quelle aventi una inclinazione pari o superiore al 15%; si considerano coperture piane quelle aventi un'inclinazione inferiore al 15%.
- l) Stato naturale del terreno o piano di campagna
Con tale termine si intende, in generale, il profilo del terreno naturale o il piano di spiccatto dell'edificio alla data di entrata in vigore della 1° variante generale al P.R.G. (16.02.2000) quando tale piano sia più basso del profilo naturale. In relazione alle quote della strada e all'andamento delle reti fognarie è consentito, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa ed esplicito parere favorevole della Commissione Edilizia, ovvero può essere imposto per ragioni di migliore assetto dell'area, che il profilo naturale del terreno venga a coincidere con il profilo del terreno urbanizzato.
- m) Piano di spiccatto
Con tale termine si intende, in generale, il profilo del terreno sistemato, a seguito di intervento edilizio che preveda la modifica dello stato naturale del terreno.
L'accesso al piano interrato/seminterrato non viene considerato piano di spiccatto purché risulti minore o uguale alla metà della larghezza della parete/frontera dell'edificio, o minore di ml. 5,00.
- n) VU = Volume utile complessivo
E' la somma dei volumi calcolati moltiplicando la SuL di tutti gli spazi interamente delimitati da pareti o aventi un solo lato (pavimento, soffitto, parete) libero per e le rispettive altezze lorde (altezza netta dei locali più lo spessore del solaio o tetto soprastante, con esclusione del pacchetto o pavimento di copertura). Nel calcolo del VU con sono conteggiati lo spessore del manto/pacchetto o del pavimento di copertura (vedi allegato 3) e delle altre opere volte a favorire il risparmio energetico, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 86 comma 3 lett. a) della L.P. 1/2008 e relative disposizioni attuative (Del.G.P. 1531 dd. 25.06.2010 - All. 1).
- o) VM = Volume del fabbricato ai fini dell'applicazione degli indici urbanistici.
E' il volume dell'edificio emergente dal terreno, considerato allo stato naturale, o dal piano di spiccatto qualora questo sia ricavato a livello inferiore (Si veda l'allegato 2).
Il volume è identificato dagli spazi interamente delimitati da pareti o aventi un solo lato (pavimento, soffitto, parete) libero.
Oltre ai volumi interrati, sono esclusi dal VM:
 - i porticati liberi purché chiusi da non più di due lati oltre pavimento e soffitto;
 - le logge rientranti e balconi, chiusi su cinque lati, di profondità inferiore a ml. 2,50;
 - i volumi tecnici di cui all'art. 8 comma 1 lett. i);
 - lo spessore del manto/pacchetto o del pavimento di copertura (vedi allegato 3) e delle altre opere volte a favorire il risparmio energetico, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 86 comma 3 lett. a) della L.P. 1/2008 e relative disposizioni attuative (Del.G.P. 1531 dd. 25.06.2010 - All. 1).
- p) Volume dell'alloggio/unità residenziale
Il volume dell'alloggio viene computato al lordo delle murature e di un solaio, con esclusione del vano scala.

Art. 8 **Costruzioni - definizioni**

(1) Ai fini dell'applicazione delle presenti norme del P.R.G. e di quelle del Regolamento Edilizio si assumono le seguenti definizioni inerenti le costruzioni, i volumi tecnici e gli elementi accessori:

a) Manufatto "esistente"

Si considera manufatto "esistente", l'edificio o comunque ogni costruzione avente struttura e caratteristiche formali individuabili in modo univoco alla data 16 febbraio 2000 (entrata in vigore della 1° variante generale al P.R.G., deliberazione della Giunta provinciale n. 16 dd. 14.01.2000).

b) Edificio

Edificio o fabbricato è qualsiasi manufatto che dia origine a volume edilizio o a superficie coperta, con esclusione delle particolari costruzioni individuabili come manufatti accessori (lett. g).

Gli interventi previsti dalle presenti norme per gli edifici esistenti nelle diverse zone urbanistiche devono intendersi applicabili solamente a quegli immobili che abbiano caratteristiche di solidità, stabilità e durata, soprattutto in relazione ai materiali impiegati nel complesso della costruzione e che abbia una cubatura non inferiore ai 50 mc. fuori terra.

c) Corpo di fabbrica

Con tale termine si definiscono le parti, una o più, dello stesso edificio che siano architettonicamente riconoscibili, intendendosi come tali quelle individuabili come entità volumetricamente autonome, indipendentemente dall'eventuale unicità dell'impianto strutturale e dei collegamenti verticali.

d) Costruzione interrata

Si intende come costruzione interrata quella interamente mantenuta sotto il livello naturale del terreno; sono peraltro ammessi gli interventi strettamente necessari per assicurare l'accessibilità e la praticabilità.

Tale costruzione non dà luogo al rispetto delle distanze fra i fabbricati e dai confini.

e) Murature interne

Le murature interne si suddividono in portanti (strutturali) ed accessorie; le prime sono caratterizzate da parametri statici precisi: continuità del manufatto dalle fondamenta fino all'ultimo solaio, funzione di appoggio per i solai.

Gli interventi sulle murature portanti interne devono essere finalizzati alla conservazione ed alla salvaguardia delle stesse in quanto definiscono i singoli corpi edilizi e la loro epoca di costruzione.

Le murature accessorie che pur potranno aver dimensioni notevoli sono assimilate alle tramezze.

f) Terrazze e tettoie

Le costruzioni aperte quali terrazze tettoie e simili, ovvero aventi più di un lato (pavimento, soffitto, parete) libero o delimitato da strutture "a grigliato" atte a consentire il passaggio di aria e luce non costituiscono volume.

g) Manufatti accessori

Comprendono costruzioni e manufatti a servizio ed ornamento di edifici principali, spesso integrati a questi ultimi o collocati nelle zone di pertinenza. Nell'ambito delle zone omogenee ed ai fini del rispetto delle distanze (vedi art. 17), si definiscono manufatti accessori quelle costruzioni pertinenziali aventi le seguenti caratteristiche:

- limitate dimensioni planimetriche;
- altezza massima non superiore a ml. 3,00;
- copertura a 2 falde per strutture isolate e a falda unica per strutture in aderenza all'edificio principale;

configurabili come:

- depositi, tettoie di servizio agli edifici e simili;
- garage e box auto;
- legnaie (vedi lett. h);
- tende fisse, anche retrattili.

Di tali manufatti non è ammesso il cambio di destinazione d'uso e va mantenuta la loro funzione accessoria/pertinenziale. A funzione esaurita i manufatti accessori vanno demoliti e ripristinato lo stato dei luoghi.

h) Legnaie

Norme di Attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
aprile 2011

In edifici residenziali presenti nelle zone residenziali di completamento e nelle pertinenze degli edifici residenziali ubicati nelle zone agricole alla data dicembre 1997, possono essere realizzate delle legnaie in deroga alle prescrizioni di Piano secondo le seguenti precisazioni:

- realizzate completamente in legno;
- tipologia costruita a disegno semplice;
- manto di copertura come l'edificio esistente o in laste di porfido;
- superficie coperta non superiore a 25 mq;

Gli elaborati tipologici allegati alle presenti norme individuano n. 4 tipologie di possibili soluzioni progettuali compatibili (vedi allegati 4-5-6-7). Per particolari situazioni (straventi, accumuli di neve, ecc.) una delle pareti della legnaia può essere interamente realizzata con tamponamento pieno. L'adozione di tipi diversi, nel rispetto delle norme espone in precedenza, potrà avvenire in base ad altra documentazione tipologica riscontrata ricorrentemente nel territorio del Comune.

La destinazione urbanistica è vincolante a legnaia e non può essere adibita ad altra funzione.

i) Volumi tecnici

Non sono soggetti al rispetto delle norme di zona i volumi tecnici costituiti da porzioni dell'edificio destinate a soddisfare esigenze di carattere tecnico, relative alla funzionalità dei servizi o degli impianti tecnologici ubicati nell'edificio medesimo, quali vani accessori costruiti di norma oltre la linea di gronda destinati a contenere la gabbia dell'ascensore, i serbatoi dell'acqua, le canne fumarie o simili.

l) Serre e tunnel a scopo agronomico

Le strutture destinate allo svolgimento di colture specializzate, per le quali risultino opportune condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente, si distinguono in:

- serre propriamente dette;
- tunnel permanenti;
- tunnel temporanei;

per le quali valgono le definizioni dell'art. 5 comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia n. 8-40/Leg. dd. 08.03.2010.

La realizzazione delle serre propriamente dette può avvenire solo nelle zone indicate nelle presenti norme di attuazione ed a condizione che l'altezza massima non superi i ml. 3,00 in gronda e ml. 6,00 al culmine;

L'insediamento di tunnel permanenti può avvenire, oltre che nelle zone indicate nelle presenti norme, anche nelle aree in cui l'attività agricola è transitoriamente praticabile purché siano rispettate tutte le condizioni stabilite dall'art. 5 comma 3 del D.P.P. n. 8-40/Leg. dd. 08.03.2010;

Per i tunnel temporanei vale quanto stabilito nell'art. 98 comma 3 della L.P. 1/2008 e nell'art. 5 del D.P.P. n. 8-40/Leg. dd. 08.03.2010.

Non è ammessa la modifica di destinazione d'uso delle serre propriamente dette e dei tunnel permanenti e temporanei. Nel caso di definitiva dismissione delle colture agricole tali strutture devono essere rimosse.

m) Abbaini

E' consentita la realizzazione di abbaini sulle coperture purché essi siano sempre e solo previsti per il raggiungimento del manto di copertura al fine di consentirne la manutenzione e per l'illuminazione dei sottotetti.

Dovranno avere le dimensioni strettamente necessarie allo scopo previsto, con larghezza ed altezza massima sul fronte che si eleva dal profilo della copertura di 1,90 ml. (misurati all'esterno dei fianchi ed in altezza dal manto di copertura del tetto principale al manto di copertura dell'abbaino in corrispondenza del colmo rispettando le tipologie tradizionali ed essere posizionati in modo da non arrecare disturbo all'andamento della copertura e non interrompere la continuità della linea di gronda. Gli abbaini potranno essere realizzati in numero massimo di 2 per ogni falda della copertura e comunque non più d'uno ogni 50 mq. di falda.

Nei casi in cui tali volumi risultassero inaccettabili dal punto di vista estetico potranno essere sostituiti con finestre aperture in falda tetto.

Nel centro storico, valgono le disposizioni e limiti contenuti nel "Prontuario degli elementi architettonici per gli interventi nel centro storico".

Se realizzati nei termini di cui sopra, gli abbaini non sono conteggiati nel computo del volume degli edifici.

Norme di Attuazione

n) Terrapieni artificiali, muri liberi e muri di sostegno

In materia di muri e opere di sostegno delle terre e relative norme sulle distanze si considerano:

- terrapieni artificiali, i terrapieni artificiali o rilevati, le opere in terra artificialmente create dall'uomo con i relativi muri di contenimento, terre armate o scogliere, che costituiscono costruzione rilevante agli effetti delle distanze;
- muri liberi, i muri che non hanno funzione di sostegno, quali muri di cinta o di confine;
- muri di sostegno, i muri di sostegno del terreno naturale e le altre opere di sostegno delle pareti di scavo o comunque di dislivelli naturali, che sono realizzate al di sotto del profilo naturale del terreno sovrastante, quali le scogliere e le terre armate.

Per tali opere devono essere previsti mezzi idonei per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

I riporti a confine senza muri di contenimento devono avere una pendenza pari all'angolo d'attrito del terreno e comunque non superiore a 45°.

Art. 9 **Utilizzazione degli indici**

(1) L'utilizzazione totale degli indici di fabbricabilità corrispondente ad una determinata superficie, esclude ogni successiva possibilità di intervento edilizio diretto sulle superfici stesse, salvo i casi di demolizione e ricostruzione espressamente indicati nelle presenti norme o nel regolamento edilizio, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

(2) Qualora l'area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si devono e si intende conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e prescrizioni di piano vanno comunque rispettate, sia per le costruzioni conservate, sia per le nuove da edificare.

(3) Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile fra aree a diverse destinazioni d'uso di zona, se non nei casi espressamente previsti dalle presenti norme.

(4) Qualora un lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia, possono sommarsi, ai fini della determinazione del volume costruibile, i relativi volumi, purché le zone siano omogenee tra loro per destinazione funzionale.

(5) Per gli edifici esistenti alla data di approvazione del presente piano insistenti su due zone a diversa destinazione, l'applicazione dei parametri urbanistici va effettuata con criterio ponderale.

CAPO III **NORME IN MATERIA DI DISTANZE**

Art. 10 **Distanze - norme generali**

(1) Il Capo IV disciplina la "distanza" quale distacco tra le costruzioni, tra costruzioni ed il confine di proprietà e tra le costruzioni e le strade. Per gli altri tipi di distanze inerenti la materia urbanistico-edilizia (distanze dalle acque pubbliche, dai cimiteri, dai depuratori, dagli elettrodotti, ecc.) si rimanda agli specifici articoli delle presenti norme ed alle leggi di settore.

(2) Al fine del rispetto delle norme sulle distanze delle costruzioni valgono le seguenti disposizioni di carattere generale:

- a) la distanza tra pareti antistanti degli edifici viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale;
- b) in tutti i casi diversi da quelli della lett. a) le distanze vengono misurate sul piano orizzontale, in ogni punto della costruzione ed in tutte le direzioni.

(3) Nel caso di strutture aperte tipo tettoie, verande e simili le distanze vanno rispettate con riferimento alla parete/fronzo virtuale costituita dal limite della "costruzione" (limite pilastri, ecc.) così come definita dal Codice Civile.

(4) Per il calcolo delle distanze non sono conteggiati:

- i balconi, le scale aperte, le gronde dei tetti, gli elementi decorativi e simili che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a ml. 1,50. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente;
- i volumi interrati, fatta eccezione per le distanze nei confronti delle strade;
- il maggior spessore degli elementi perimetrali degli edifici finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 86 comma 3 lett. a) della L.P. 1/2008 e relative disposizioni attuative (Del.G.P. 1531 dd. 25.06.2010 - All. 1);

(5) Nel rispetto delle norme di zona è ammessa la realizzazione di un edificio o manufatto accessorio in aderenza ad altro edificio, non soggetto al vincolo del restauro, o manufatto accessorio esistenti, o in base alla presentazione di un progetto unitario per più edifici o corpi di fabbrica nuovi. L'aderenza può essere espletata sul confine di proprietà qualora preesista costruzione con parete o porzione di parete sul confine di proprietà.

(6) Le trasformazioni d'uso degli edifici esistenti devono tenere conto del rispetto delle distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre.

(7) Distanze degli edifici, manufatti accessori, serre, opere di sostegno, dai confini di proprietà inferiori a quelle minime stabilite dagli articoli seguenti sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra le costruzioni.

(8) Per ogni intervento è sempre fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice Civile.

Art. 11

Distanze tra edifici negli insediamenti storici e zone edificate

(1) Nelle zone definite "A" e "B", equiparate alle zone A e B del D.M. 1444/68 (vedi schema di equiparazione di seguito riportato), per gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all'art. 99 della L.P. 1/2008 nonché per quelli di ripristino dei ruderi con possibilità di ricostruzione, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale.

(2) Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data 03.09.2010 (data di approvazione della Del.G.P. n. 2023/2010) ove ammessi, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle distanze minime previste dal Codice Civile.

(3) Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 99 lett. g) della L.P. 1/2008, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario:
 - nelle zone A è prescritta una distanza minima di ml. 6,00, fra edifici esistenti alla data 26.03.2008 (data di entrata in vigore della L.P. 1/2008), limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo;
 - nelle zone B si osservano le disposizioni dell'art. 13 comma 1 lett. a) e comma 2, limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo;
- b) in caso di ricostruzione all'interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell'altezza dell'edificio preesistente, si applicano le distanze previste dal comma 1;
- c) in caso di ricostruzione all'interno del sedime, ma con un'altezza superiore rispetto a quella dell'edificio preesistente, la parte di edificio che supera l'altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 13 comma 1 lett. a) e comma 2.

(4) Nelle zone A (vedi schema di equiparazione), per l'ampliamento laterale di edifici esistenti alla data 26.03.2008 (data di entrata in vigore della L.P. 1/2008) è prescritta una distanza minima di ml. 6,00. Per i nuovi edifici e per l'ampliamento laterale di edifici esistenti dopo la data 26.03.2008 si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) e comma 2.

Norme di Attuazione

(5) Nelle zone B (vedi schema di equiparazione), per i nuovi edifici o per l'ampliamento laterale di edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) e comma 2.

Delibera della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010	
SCHEMA DI EQUIPARAZIONE	
D.M. 1444/68: ZONE TERRITORIALI OMOGENEE	P.R.G. del Comune di Fornace: DESTINAZIONI URBANISTICHE DI ZONA
Zone "A"	Centri storici
Zone "B"	Zone residenziali di completamento Zone ricettive - alberghiere
Zone "D"	Zone produttive Zone produttive integrate Zone di lavorazione Zone di lavorazione ad uso non esclusivo dell'attività di cava

Art. 12

Distanze tra edifici da applicare nelle zone produttive

(1) Nelle zone definite "D", equiparate alle zone D del D.M. 1444/68 (vedi schema di equiparazione sopra riportato), tra edifici produttivi è prescritta una distanza minima di ml. 6,00. Nel caso di unità abitative all'interno delle zone "D", si applica quanto disposto all'art. 13 comma 1 lett. a) e comma 2.

(2) Per la distanza tra edifici ricadenti nelle zone "D" e quelli ricadenti in zone limitrofe con destinazione diversa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) e comma 2.

Art. 13

Distanze tra edifici in altre zone

(1) Nelle zone diverse da quelle di cui ai precedenti articoli 11 e 12 (non definite A, B o D nello schema di equiparazione) si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per i nuovi edifici, per l'ampliamento laterale di edifici esistenti, nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di ml. 10,00 (vedi allegato 8). In caso di altezze degli edifici superiori a ml. 10,00, la distanza fra pareti antistanti di ml. 10,00 è aumentata in misura pari al 50% dell'altezza massima consentita dalle norme di zona eccedente i ml. 10,00;
- b) In caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici esistenti alla data 03.09.2010 (data di approvazione della Del.G.P. n. 2023/2010) si applicano le distanze minime previste dal Codice Civile.
- c) negli interventi di sostituzione edilizia di cui all'art. 99 lett. f) della L.P. 1/2008 ed in quelli di ripristino dei ruderi con possibilità di ricostruzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 comma 1.

(2) Nei casi di cui al comma 1 lett. a) è prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di ml. 6,00 (vedi allegato 8).

Norme di Attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
aprile 2011

Art. 14

Distanze all'interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici pubblici o di interesse pubblico

(1) In tutte le zone, fermo restando il rispetto del Codice Civile, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dagli artt. 11, 12 e 13 nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, di cui al Capo IX del Titolo II della L.P. 1/2008 e s.m.i. purché contengano precise previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del piano attuativo.

(2) Distanze inferiori a quelle indicate dagli artt. 11, 12 e 13 sono ammesse inoltre all'interno delle aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico quali:

- zone ed edifici per attrezzature pubbliche - art. 61;
- zone per attrezzature tecnologiche - art. 86.

Art. 15

Distanze tra corpi di fabbrica del medesimo edificio

(1) Tra corpi di fabbrica (vedi art. 8 comma 1 lett. c) diversi di un medesimo edificio, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta in tutte le zone una distanza minima di ml. 6,00. E' fatto salvo il mantenimento delle distanze preesistenti negli interventi sui corpi di fabbrica degli edifici esistenti alla data 03.09.2010 (data di approvazione della Del.G.P. n. 2023/2010).

Art. 16

Distanze degli edifici dai confini

(1) Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza richiamata all'art. 10 comma 5, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dall'art. 13 comma 1 lett. a), con un minimo di ml. 5,00 (vedi allegato 8).

(2) Distanze dai confini inferiori a quelle di cui al comma 1 sono ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi:

- a) interventi di cui all'articolo 11 commi 1, 2 e 3 lett. b) e c) e all'articolo 13 comma 1 lett. c);
- b) sopraelevazione, nel rispetto del sedime, di edifici esistenti alla data 03.09.2010 (data di approvazione della Del.G.P. n. 2023/2010);
- c) realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche.

(3) Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 99 lett. g) della L.P. 1/2008 al di fuori del sedime originario e per l'ampliamento laterale di edifici esistenti alla data 26.03.2008 (data di entrata in vigore della L.P. 1/2008), ricadenti all'interno delle zone "A", la distanza minima dai confini è fissata in ml. 3,00.

(4) Nelle zone definite "D" (vedi schema di equiparazione) si applica la distanza minima dai confini di ml. 3,00.

(5) Le distanze di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono applicabili solamente all'interno delle zone, rispettivamente, "A" e "D" e non nei confronti delle zone limitrofe con destinazione diversa, alle quali si applica il comma 1.

Art. 17

Distanze da applicare ai manufatti accessori

(1) Per i manufatti accessori, come definiti all'articolo 8 comma 1 lett. g), è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di ml. 3,00.

Norme di Attuazione

(2) La distanza dai confini per i manufatti accessori di cui all'art. 8 comma 1 lett. g) non può essere inferiore a ml. 1,50.

Art. 18 **Distanze da applicare alle serre**

(1) Le distanze minime da applicare per le serre di cui all'art. 8 comma 1 lett. l) sono le seguenti:

- a) Le serre propriamente dette devono rispettare le medesime distanze stabilite per gli edifici, fatti salvi i casi in cui esse siano configurabili come manufatti accessori di cui all'art. 8 comma 1 lett. g) per i quali valgono le distanze stabilite al precedente art. 17.
- b) l'insediamento di tunnel permanenti può avvenire nel rispetto delle distanze dai confini e dalle costruzioni stabilite dal Regolamento Edilizio comunale. In assenza di specifiche disposizioni in merito nel Regolamento Edilizio e nelle more di adeguamento dello stesso, deve essere preventivamente acquisito il parere della Commissione Edilizia comunale che determina nei singoli casi le predette distanze.

Art. 19 **Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini**

(1) I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno (vedi art. 8 comma 1 lett. n) devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini:

- a) terrapieni artificiali: devono essere interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà. E' fatta salva la facoltà di realizzare il terrapieno a confine se l'altezza dello stesso è inferiore a ml. 1,50 (vedi allegato 9);
- b) muri liberi: possono essere realizzati anche a confine se la loro altezza non è superiore a quella massima ammessa dal R.E.C.;
- c) muri di sostegno: possono essere realizzati a confine indipendentemente dalla loro altezza (vedi allegato 10).

Art. 20 **Distanze delle abitazioni dai terrapieni, dai muri liberi e dai muri di sostegno**

(1) Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla presenza permanente per non meno di 4 ore continuative giornaliere delle persone, quali attività industriali, artigianali, commerciali, e i terrapieni artificiali, con esclusione delle intercapedini, devono risultare (vedi allegato 11, 1° schema):

- a) di almeno ml. 3,00 se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccatto dell'edificio è compresa fra ml. 0,30 e ml. 3,00;
- b) tali che i terrapieni artificiali siano interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccatto con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccatto è superiore a ml. 3,00.

(2) Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare (vedi allegato 11, 2° schema):

- a) di almeno ml. 1,50 se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio non è superiore a ml. 1,00;
- b) di almeno ml. 3,00 se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio è compresa fra ml. 1,00 e ml. 3,00;
- c) tali che i muri liberi siano interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccatto con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto è superiore a ml. 3,00.

(3) Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia, devono risultare (vedi allegato 12, 1° schema):

- a) di almeno ml. 1,50 se la differenza di quota fra la sommità del muro o della parete di roccia e il piano di spiccato dell'edificio non è superiore a ml. 1,50;
- b) di almeno ml. 3,00 se la differenza di quota fra la sommità del muro o della parete di roccia e il piano di spiccato dell'edificio è compresa fra ml. 1,50 e ml. 3,00;
- c) tali che i muri di sostegno o la parete di scavo siano interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro o della parete di roccia e il piano di spiccato è superiore a ml. 3,00.

(4) In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, è consentito realizzare intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di cm. 80 adiacenti all'edificio (vedi allegato 12, 2° schema). Le eventuali aperture sull'intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. Sono fatte salve eventuali deroghe ammesse dalle norme igienico-sanitarie.

(5) Le disposizioni di cui ai comma 1 lett. b), comma 2 lett. c) e comma 3 lett. c) si applicano fino alla distanza di ml. 10,00 dall'edificio o fino alla distanza pari all'altezza massima dell'edificio stesso se questa supera i ml. 10,00.

Art. 21

Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni, dai muri liberi e dai muri di sostegno

(1) Per le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle persone e i terrapieni artificiali, si applica il comma 1 dell'art. 20.

(2) Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare (vedi allegato 13, 1° schema):

- a) di almeno ml. 1,50 se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio non è superiore a ml. 3,00;
- b) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a ml. 3,00.

(3) Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia, devono risultare (vedi allegato 13, 2° schema):

- a) di almeno ml. 1,50 se la differenza di quota fra la sommità del muro o la parete di scavo in roccia e il piano di spiccato dell'edificio non è superiore a ml. 3,00;
- b) di almeno ml. 3,00 se la differenza di quota fra la sommità del muro o la parete di scavo in roccia e il piano di spiccato dell'edificio è superiore a ml. 3,00.

(4) Le disposizioni di cui al comma 2 lett. b) si applicano fino alla distanza di ml. 10,00 dall'edificio o fino alla distanza pari all'altezza massima dell'edificio stesso se questa supera i ml. 10,00.

Art. 22

Distanze da applicare ai pannelli solari e fotovoltaici

(1) L'installazione di pannelli solari e fotovoltaici al suolo e dei relativi impianti quali pertinenze di edifici deve rispettare le seguenti distanze minime:

- ml. 1,50 dai confini;
- ml. 3,00 dagli edifici.

(2) Gli impianti fotovoltaici finalizzati prevalentemente alla produzione di energia per la cessione in rete o comunque a soggetti terzi, privi totalmente o parzialmente di un legame funzionale e pertinenziale con l'edificio esistente e con la sua destinazione, qualora non installati sulle coperture degli edifici, devono rispettare le medesime distanze stabilite per gli edifici.

Norme di Attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
aprile 2011

Art. 23

Distanze delle costruzioni nei confronti delle strade all'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento

(1) Nell'ambito delle zone specificatamente destinate all'insediamento di cui all'art. 29, le distanze minime degli edifici nei confronti del limite delle strade esistenti (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o insediamenti), sono le seguenti:

- ml. 5,00 per strade di larghezza inferiore ai ml. 7,00;
- ml. 7,50 per strade di larghezza compresa fra i 7,00 e i 15,00 ml.;
- ml. 10,00 per strade di larghezza superiore a ml. 15,00.

(2) Per le strade esistenti da potenziare e le strade di progetto sono fissate rispettivamente le distanze di ml. 7,50 (dal limite stradale) e ml. 10,00 (dall'asse stradale), ad eccezione delle strade di III e IV categoria, dei raccordi e svincoli, per i quali valgono le larghezze della fascia di rispetto fissate nella tabella "C", della deliberazione Giunta Provinciale n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i. (vedi tabella C di seguito riportata).

(3) Sono ammesse distanze inferiori dalle strade:

- a) nel caso di zone soggette a piani esecutivi di grado subordinato per comprovati motivi tecnici di organizzazione urbanistica, a condizione che siano disposte opportune forme di mitigazione per gli abitati dagli inquinamenti da traffico;
- b) nel caso di continuità edilizia come richiamato nell'art. 81 comma 6, comunque nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995 e s.m.i..

(4) I manufatti accessori (art. 8 comma 1 lett. g) e le serre (tunnel permanenti e serre propriamente dette) devono rispettare le medesime distanze dalle strade previste per gli edifici (vedi commi precedenti).

Art. 24

Distanze delle costruzioni nei confronti delle strade al di fuori delle zone specificatamente destinate all'insediamento

(1) Per le zone non elencate all'art. 29 (Zone specificatamente destinate all'insediamento) delle presenti norme di attuazione, le distanze dalle strade sono quelle misurate ai sensi dell'art. 64 della L.P. 1/2008 e specificatamente dalla tabella "B" della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i. (vedi tabella B di seguito riportata).

(2) Tali distanze vanno rispettate sia dagli edifici che dai manufatti accessori e dalle serre, fatto salvo quanto stabilito all'art. 6 commi 3 e 6 della Del.G.P. n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i..

TABELLA "B"

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento			
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO
III CATEGORIA	20	40	60
IV CATEGORIA	15	30	45
ALTRE STRADE	10	20	30
RURALI E BOSCHIVE	5	10	10

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA:	
- DAL LIMITE STRADALE PER:	STRADE ESISTENTI STRADE DA POTENZIARE
- DALL'ASSE STRADALE PER:	STRADE DI PROGETTO

TABELLA "C"

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento			
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO
III CATEGORIA	(*)	25	35
IV CATEGORIA	(*)	15	25
ALTRE STRADE	(*)	10	15
RURALI E BOSCHIVE	(*)	10	10

(*) Valgono le disposizioni dell'art. 23

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA:	
- DAL LIMITE STRADALE PER:	STRADE ESISTENTI STRADE DA POTENZIARE
- DALL'ASSE STRADALE PER:	STRADE DI PROGETTO

CAPO IV **PIANI ATTUATIVI**

Art. 25 **Piano Attuativo di S. Rocco**

(1) Il Piano Attuativo di "S. Rocco" - "PL8, PL9, PL10" - viene attuato mediante gli elementi cartografici e descrittivi individuati direttamente dalla variante puntuale al P.R.G. approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 2024 di data 22.08.2003 e secondo le modifiche ed integrazioni apportate con la presente variante.

(2) In particolare le norme di attuazione di cui alla variante puntuale succitata formano parte integrante delle presenti norme di attuazione.

Art. 26 **Piano attuativo per gli insediamenti produttivi**

(1) Ai sensi dell'art. 42 comma 5 della L.P. 1/2008, il piano per gli insediamenti produttivi viene redatto nei modi e forme ivi stabilite.

(2) Il piano attuativo per gli insediamenti produttivi determina la specifica disciplina di aree destinate ad opere ed impianti di carattere industriale, artigianale e commerciale, ad impianti e servizi turistici nonché a complessi destinati alla trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli ovvero ad allevamenti zootecnici e ha per obiettivo di promuovere un efficace e coordinato utilizzo delle aree in esso comprese.

(3) Gli indici di utilizzazione e di fabbricabilità previsti nelle disposizioni urbanistico-edilizie del P.R.G. potranno subire nel P.I.P. modifiche fino al 20%, qualora sussistano fondati motivi di ordine tecnico, economico o di conduzione aziendale.

Art. 27 **Piano di lottizzazione**

(1) Nelle zone indicate con apposita simbologia (PL), il P.R.G. prevede la formazione di piani di lottizzazione, di iniziativa sia privata che pubblica, come stabilito al Capo IX della L.P. 1/2008, per una superficie riferita alla delimitazione delle singole aree definite in legenda come soggette a vincolo di piano attuativo.

(2) Il Piano di lottizzazione, nonché l'eventuale piano guida preliminare, devono rispettare le destinazioni d'uso e le indicazioni relative alla viabilità indicate nelle planimetrie del P.R.G., nonché gli indici edilizi ed urbanistici prescritti per ciascuna zona dalle presenti norme di attuazione. Il Piano di lottizzazione deve contenere gli elementi determinati dal regolamento di attuazione di cui all'art. 41 della L.P. 1/2008 e dal Regolamento edilizio comunale.

(3) Il Piano di Lottizzazione può apportare lievi modificazioni ai perimetri delle zone individuate dal P.R.G. per rispettare i confini catastali o per regolarizzare aree che per la loro conformazione non sono suscettibili di razionale utilizzazione, purché di ridotte dimensioni e di collocazione periferica e subordinatamente all'espressa dichiarazione dei proprietari interessati alla modifica di non voler aderire alla lottizzazione.

(4) Si ha altresì lottizzazione quando si riscontrano le situazioni riportate all'art. 42 comma 2 della L.P. 1/2008.

(5) Le zone per attrezzature e servizi pubblici, i parcheggi e le zone a verde pubblico eventualmente ricadenti all'interno del perimetro di lottizzazione devono essere destinate all'uso pubblico, con opere ed oneri a carico dei lottizzanti e cedute gratuitamente al Comune con modalità da stabilirsi nella convenzione di lottizzazione.

(6) Il Piano di Lottizzazione può apportare modifiche alla distribuzione delle aree interne alla lottizzazione, previo preventivo parere di assenso da parte del Consiglio Comunale e sentita la Commissione Edilizia, quando la morfologia dei luoghi indichi una dislocazione diversa e più idonea e previo accertamento dell'interesse pubblico.

(7) Il precedente comma 6 non si applica alle aree soggette a Piano attuativo contrassegnate in cartografia con le sigle PL3 e PL8, fatta eccezione per la viabilità prevista all'interno dell'area PL3, la quale assume valore indicativo e potrà essere spostata in sede di progetto di lottizzazione.

CAPO V **ZONIZZAZIONE**

Art. 28 **Divisione in zone del territorio di Fornace**

(1) Ai fini della salvaguardia ambientale, dello sviluppo e dell'uso equilibrato delle risorse del territorio di Fornace, questo è stato suddiviso in zone urbanistiche, come risulta dalle planimetrie in scala 1:5000 - 1:2000 del P.R.G..

(2) Su tali zone si applicano in generale le presenti norme precisate negli articoli successivi. Le zone urbanistiche sono così classificate:

1. **ZONE DI CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO:**
 - a) Aree di tutela ambientale;
 - b) Aree soggette a vincolo idrogeologico;
2. **ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE:**
 1. **Zone di rispetto dell'ecosistema idrografico:**
 - a) Fiumi, laghi, torrenti e rivi;
 - b) Rispetto delle acque;
 2. **Zone di tutela naturalistico ambientale:**
 - a) Riserve locali;
 - b) Siti d'importanza comunitaria (SIC);
 - c) Zone di rilevanza naturalistica e paesaggistica;
 3. **Zone di protezione culturale:**
 - a) Centri storici;
 - b) Manufatti e siti di interesse culturale tutelati dal D.Lgs. n. 42/2004;
 - c) Aree di tutela archeologica;
 - d) Insediamenti storici sparsi;
 - e) Elementi storici - manufatti minori di interesse storico-culturale;
 - f) Miniere di rilevanza storico-culturale;
 - g) Viabilità storica;
 4. **Idrogeologia - geologia:**
 - a) Pericolosità dell'uso del suolo e tutela geoidraulica del territorio
 - b) Protezione di pozzi e sorgenti selezionati;
3. **INSEDIAMENTI ABITATIVI:**
 - a) Zone residenziali di completamento;
 - b) Zone residenziali di nuova espansione;
 - c) Zone residenziali nei centri storici;
4. **SERVIZI:**
 1. **Zone ed edifici per attrezzature e servizi pubblici:**
 - a) Zone ed edifici per attrezzature pubbliche;
 2. **Zone a verde:**
 - a) Zone a verde pubblico;
 - b) Zone a parco;
 - c) Spazi aperti nei centri storici;
 - d) Verde di tutela degli insediamenti storici;
5. **ZONE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI:**

- a) Zone ricettive ed alberghiere;
- 6. ZONE PRODUTTIVE E COMMERCIALI:
 - a) Zone produttive;
 - b) Zone produttive integrate;
- 7. ZONE A CAVA E DISCARICA
 - a) Zone estrattive;
 - b) Zone di lavorazione;
 - c) Zone di lavorazione ad uso non esclusivo dell'attività di cava
 - d) Zone di bonifica prioritaria;
- 8. ZONE AGRICOLE:
 - a) Aree agricole del P.U.P.
 - b) Aree agricole di pregio del P.U.P.
 - c) Zone agricole integrate
 - d) Zone agricole di tutela ambientale e produttiva;
 - e) Zone agricole di tutela ambientale;
- 9. ZONE A BOSCO, PASCOLO, IMPRODUTTIVO:
 - a) Zone a bosco;
- 10. ATTREZZATURE RELATIVE ALLA MOBILITA':
 - a) Viabilità;
 - b) Parcheggi;
 - c) Parcheggi coperti;
 - d) Percorsi pedonali e ciclabili;
 - e) Piazzole per elicottero;
- 11. ATTREZZATURE TECNOLOGICHE:
 - a) Attrezzature tecnologiche;
 - b) Elettrodotti, Metanodotti, Condotte forzate, Linee telefoniche;
 - c) Apparat di ricezione e trasmissione radiotelevisiva e sistemi radiomobili di comunicazione;
 - d) Vincolo cimiteriale e fascia di rispetto cimiteriale.

(3) Per ciascuna zona sono indicati gli indici edilizi ed urbanistici che regolano gli interventi ammessi, nonché le procedure alle quali sono assoggettate. Tali norme hanno validità generale, zona per zona.

(4) Ulteriori e specifiche prescrizioni di maggior dettaglio circa gli indici edificatori sono riportate in appositi cartigli che precisano - dove opportuno ed in particolari zone - i contenuti del progetto. Tali prescrizioni integrano e completano quelle generali di zona di cui al comma precedente, intendendosi che in caso di eventuale contrasto con le medesime prevalgono su di esse.

Art. 29

Zone specificatamente destinate all'insediamento

(1) Sono considerate zone specificatamente destinate all'insediamento le seguenti divisioni territoriali:

- a) insediamenti abitativi;
- b) zone per attrezzature pubbliche;
- c) zone per attrezzature ed impianti turistici;
- d) zone produttive;
- e) zone produttive integrate;
- f) centri storici;

Norme di Attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
aprile 2011

Titolo 2°

ZONE DI CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 30

Aree di tutela ambientale

(1) Nelle carte del sistema ambientale del P.R.G., redatte in adeguamento alle previsioni della variante 2000 al P.U.P., sono indicate con apposita simbologia le aree di tutela ambientale. Per gli interventi edilizi in queste aree è richiesta la preventiva autorizzazione secondo quanto stabilito dalle vigenti norme provinciali. Gli usi del suolo e i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati nella Carta di Piano del P.R.G. e nella Carta di sintesi geologica della P.A.T., per le diverse zone che vi ricadono.

(2) All'interno delle suddette aree valgono i criteri generali di tutela espressi nel P.U.P. – variante 2000, recepiti nelle presenti norme, nelle Carte di Piano e nel Regolamento Edilizio. Ulteriori criteri potranno essere definiti con Deliberazione della Giunta Provinciale.

Art. 31

Aree soggette a vincolo idrogeologico

(1) Sono aree soggette a vincolo idrogeologico quelle riportate sulla cartografia dell'inquadramento strutturale del P.U.P. e comunque tutti i terreni vincolati ai sensi dell'art. 13 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11.

(2) La tutela delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico si attua secondo quanto stabilito al Titolo III Capo II della L.P. 11/2007.

Titolo 3°

ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE

1 - ZONE DI RISPETTO DELL'ECOSISTEMA IDROGRAFICO

Art. 32

Fiumi, laghi, torrenti e rivi

(1) Il Piano Regolatore Generale riporta con apposita simbologia la delimitazione dei laghi, dei bacini artificiali, dei corsi d'acqua e dell'eventuale fascia di erosione.

(2) La riva dei laghi, dei corsi d'acqua e dei bacini artificiali - sia per importanza geografica che ne deriva d'essere luogo di transizione tra la terra e l'acqua, sia per l'importanza sociale derivante dall'uso della popolazione - è di interesse pubblico indipendentemente dalla normativa specifica che la regola.

(3) All'interno di tali zone, è possibile il ripristino della conformazione originale delle rive delle linee storiche di demarcazione tra diversi habitat vegetali, ripristinando l'accessibilità pedonale ai corsi d'acqua lungo i percorsi storici, ricostruendo o riaprendo i sentieri originali distrutti o resi impraticabili, in modo da recuperare il più possibile al godimento pubblico le rive dei torrenti, del lago e del bacino artificiale.

(4) Nelle aree individuate al precedente comma sono consentiti solo accessi pedonali che non comportino alterazioni dello stato fisico dei luoghi.

(5) Per quanto riguarda i torrenti, è vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non nelle zone espressamente indicate nel P.R.G..

(6) Le opere idrauliche di difesa e regimazioni delle acque, di presa, sbarramento e simili, sono sempre ammesse ma devono essere costruite per le parti a vista con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.), mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.

(7) Le modalità e le procedure per la manutenzione, la pulizia idraulica e le possibilità di intervento nelle aree indicate in cartografia come lago, bacino artificiale, torrenti o fascia di erosione, sono regolate dalla L.P. 8 luglio 1976, n. 18 "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei contenuti degli artt. 9 e 10 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" e degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche.

(8) Per la definizione esatta della proprietà pubblica, appartenente al demanio provinciale, si rimanda agli artt. 4 e 5 della citata L.P. 18/76. Le modalità di intervento sono definite dall'art. 7 della medesima legge.

Art. 33

Rispetto delle acque

(1) La zona di protezione del lago è regolamentata dal presente articolo in sintonia a quanto enunciato al terzo comma dell'art. 9 delle norme di attuazione della revisione al Piano Urbanistico Provinciale.

(2) Le indicazioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla protezione e tutela dei caratteri del lago.

(3) In essa sono consentiti interventi edilizi e urbanistici solo per destinazioni finalizzate al pubblico interesse, con esclusione di nuove attrezzature ricettive permanenti o temporanee.

(4) A tal fine il piano riporta con apposita simbologia e sigla "La", nelle carte di piano a diversa scala, la zona di protezione del lago.

Norme di Attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
aprile 2011

(5) All'interno di tale zona il piano individua apposite destinazioni d'uso urbanistiche che fanno riferimento direttamente all'articolo specifico di normativa, integrato per la parte ricadente nella zona di protezione dei laghi al fine di garantire l'integrità delle aree poste lungo la riva del bacino lacustre.

(6) In generale nella zona di protezione del lago è vietato:

- a) procedere ad escavazioni sopra e sotto il livello dell'acqua e all'alterazione del sistema idraulico locale con canali, interramenti o deviazioni dei corsi d'acqua superficiali o della falda sotterranea;
- b) immettere, in qualsivoglia modo, elementi inquinanti di qualunque natura vuoi direttamente, vuoi indirettamente, ovvero nei corsi d'acqua, nelle falde e nelle sorgenti che lo alimenta;
- c) modificare artificialmente lo specchio d'acqua, nonché alterare l'assetto degli habitat faunistici e vegetazionali naturali.
- d) Il quadro naturalistico e paesistico esistente nell'area di protezione va conservato senza lacerazioni ovvero ricostituito nei suoi connotati originali laddove degradato o alterato;
- e) l'apertura di nuove strade.

(7) L'accessibilità alle rive deve essere solo pedonale e va limitata alle zone già attualmente accessibili.

(8) La zona di protezione del lago può essere interessata dalle seguenti infrastrutture ed attrezzature solamente se previste da strumenti di pianificazione superiore o eventuali leggi che derogano al Piano Regolatore Generale:

1. Impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, nonché per lo smaltimento delle fognature.
2. Sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia.

(9) Gli eventuali scavi ammessi dovranno essere accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.

(10) Nelle zone di protezione dei corsi d'acqua, così come definiti all'art. 32, è vietato qualsiasi intervento che non tenda alla conservazione o alla ricostruzione dei suoi connotati originali.

Nelle suddette aree, esterne al perimetro delle zone di specificatamente destinate all'insediamento (art. 29), è vietata qualsiasi nuova costruzione lungo il corso dei fiumi e dei torrenti, per una profondità di mt. 30 dal confine esterno dell'area golenale, alluvionale o dagli argini. Lungo il corso dei canali artificiali la profondità è ridotta a mt. 15 dal confine esterno degli argini.

(11) Le zone di protezione dei corsi d'acqua eventualmente riportate nella cartografia del P.R.G. hanno valore indicativo; la precisa definizione della loro ampiezza sarà determinata secondo le disposizioni della L.P. 18/1976 e s.m. e delle altre vigenti Leggi di settore.

(12) In questa fascia sono vietate le discariche non autorizzate, la pubblicità commerciale e la segnaletica ridondante.

(13) Gli edifici ricadenti nella zona di protezione dei corsi d'acqua, possono essere ampliati, secondo le indicazioni contenute nei rispettivi articoli di destinazione urbanistica.

(14) Gli interventi edilizi ammessi nella fascia tutelata, devono rispettare la specificità morfologica e vegetazionale del sito, limitando le volumetrie e l'impatto visivo con tecniche progettuali e uso di materiali appropriati (preferibilmente tradizionali). Le pavimentazioni esterne ai fabbricati dovranno essere permeabili, mentre per quanto riguarda l'arredo esterno, recinzioni ed illuminazione saranno improntate alla massima semplicità, recuperando la tipologia costruttiva tradizionale ed evitando strutture e apparecchiature vistose.

(15) Entro tale perimetro rimangono in vigore i prescritti rispetti di settore di cui alle leggi nazionali e provinciali.

2 - ZONE DI TUTELA NATURALISTICO AMBIENTALE

Art. 34 Riserve locali

(1) Le riserve locali "RL" sono regolamentate dalla L.P. 23 maggio 2007 n. 11 nell'ambito della rete delle aree protette provinciali.

(2) Il P.R.G., con apposita simbologia, riporta nelle carte di piano e nel sistema ambientale la delimitazione della riserva locale denominata "Buse della torba", già individuata come biotopo di interesse locale ai sensi della L.P. 14/86.

(3) Le modalità d'intervento di valorizzazione e salvaguarda sono contenute nella relativa scheda che forma parte integrante del Piano Regolatore Generale, compatibilmente con le disposizioni del SIC di cui al successivo art. 35 all'interno del quale la riserva locale ricade.

Art. 35

Siti d'importanza comunitaria (SIC)

(1) Il Piano Regolatore Generale riporta con apposito perimetro la delimitazione dei "Siti di Importanza Comunitaria" (SIC) come definiti dalla D.G.P. n. 1018 dd. 05.05.2000 e s.m.i. al fine di individuare le aree interessate dal progetto "Rete Natura 2000" di cui alla L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e s.m.i., in adempimento delle vigenti direttive comunitarie. Con apposito perimetro sulle cartografie di Piano è indicato il SIC presente nel territorio comunale del Comune di Fornace denominato "Monte piano - Palù di Fornace".

(2) Nei Siti di Interesse Comunitario si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97.

(3) Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un'incidenza significativa sulle aree "Natura 2000", ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art. 15 del Regolamento di attuazione della L.P. 11/2007 emanato con D.P.P. n. 50-157/Leg. dd. 03.11.2008, non si applicano le disposizioni del comma 2. L'entrata in vigore dell'ultimo capoverso è regolamentata da apposita Deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 36

Zone di rilevanza naturalistica e paesaggistica

(1) Il P.R.G. individua con apposita simbologia nelle carte del sistema ambientale i manufatti di rilevanza ambientale, mentre individua nelle carte di Piano le zone di rilevanza naturalistica e paesaggistica, finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna attraverso il mantenimento e la ricostruzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso la loro controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.

(2) In tali zone il P.R.G. si attua attraverso progetti di salvaguardia e valorizzazione ambientale.

(3) Tali progetti definiranno:

- a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri.
- b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, compresi quelli utilizzati dai mezzi di trasporto motorizzati, posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione.
L'installazione delle attrezzature sopra richiamate sia fisse che mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con la valorizzazione e tutela dell'area.
- c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e igienici.
- d) le aree appositamente progettate per il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto.
- e) le metodologie di recupero e valorizzazione di siti e manufatti residui dell'attività mineraria del passato;

- f) gli interventi ammessi sugli edifici esistenti o la loro demolizione. Tali edifici possono essere destinati in tutto o in parte per la vigilanza o per attrezzature ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona.
- g) le aree destinate alla forestazione, all'uso agricolo, all'attività zootecnica di tipo non intensivo con le eventuali modalità di intervento.

(4) I progetti di salvaguardia e valorizzazione ambientale dovranno assolutamente escludere l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, o le specie floristiche spontanee e faunistiche selvatiche.

(5) Fino a quando non saranno redatti i progetti di cui al presente articolo, nelle aree ricadenti nelle zone di rilevanza naturalistica e paesaggistica valgono le disposizioni urbanistiche di piano, con la sola limitazione dell'assoluta inedificabilità di nuove costruzioni, ad esclusione dell'ampliamento degli edifici esistenti.

(6) Per le aree ricadenti all'interno del perimetro del SIC denominato "Monte piano - Palù di Fornace", ogni intervento deve rispettare quanto stabilito nel precedente art. 35.

3 - ZONE DI PROTEZIONE CULTURALE

Art. 37 **Centri storici**

(1) Il P.R.G. individua con apposita simbologia la delimitazione delle aree individuate come centri storici da sottoporre a particolare tutela. Trattasi di aree costituenti nessi unitari e indissolubili, interessate da presenza prevalente di manufatti, edifici e attrezzature di antica origine. Esse possono comprendere anche superfici libere o edifici o manufatti recenti incuneati nel tessuto più antico. In tali aree il P.R.G. stabilisce, nei modi e nei tipi previsti dagli articoli specifici e dal "Prontuario degli elementi architettonici per gli interventi nel centro storico", gli interventi e gli strumenti atti a conseguire il mantenimento e il recupero:

- dei caratteri generali del tessuto urbanistico dei singoli centri, anche nel quadro di consistenti processi di riorganizzazione e sviluppo;
- dei caratteri particolari dei singoli manufatti edilizi, mediante la determinazione di diverse modalità e tipologie di intervento che, tenendo conto delle caratteristiche di ciascun manufatto, possono estendersi dalla manutenzione ordinaria fino alla demolizione e ricostruzione.
- degli spazi liberi da edificazioni, mediante la determinazione di diverse destinazioni d'uso e di intervento, tenendo conto del rapporto esistente fra spazio aperto e spazio costruito.
- degli elementi singoli.

Art. 38 **Manufatti o siti di interesse culturale tutelati dal D.Lgs. n. 42/2004**

(1) Gli interventi sugli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo di tutela diretta ed indiretta, in base al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, evidenziati o non nelle carte del P.R.G., sono soggetti alla preventiva autorizzazione della Provincia Autonoma di Trento.

(2) Il P.R.G. riporta, con apposito simbolo, gli edifici tutelati come da elenco ufficiale fornito dalle Soprintendenze per i Beni architettonici e per i Beni storico-artistici; lo stesso elenco è suscettibile di possibili modifiche ed aggiornamenti. L'esatta individuazione catastale è quella contenuta nei provvedimenti di vincolo adottati dall'organo di tutela.

(3) Oltre ai vincoli diretti ed indiretti rilevabili sulle rispettive particelle catastali edificiali e fondiari, vi sono categorie di immobili che, a prescindere dall'intavolazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale. In particolare ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalgia a più di cinquant'anni, di proprietà di Enti, Istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro.

(4) Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto, inoltre, sono Beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista.

(5) Qualsiasi intervento su manufatti attribuibili al primo conflitto mondiale (fortificazioni, trinceramenti, ecc.) deve essere comunicato alla Soprintendenza per i beni Architettonici almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 78/2001.

(6) Sull'intero territorio comunale è comunque fatto obbligo di rispettare le vigenti disposizioni statali e provinciali circa l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di chiunque scopra elementi di presumibile interesse paleontologico, archeologico o storico-artistico. Nel caso si rinvenissero siti di interesse archeologico si applicano le disposizioni del successivo art. 39.

Art. 39

Aree di tutela archeologica

(1) Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela, in sintonia con quanto enunciato dal D.Leg. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m. e dalla L.P. 17 febbraio 2003 n. 1. La classificazione e le perimetrazioni dovranno seguire le indicazioni della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., secondo le caratteristiche di seguito descritte:

a) Aree a tutela 01 - "T1"

Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 21 e s.m..

b) Aree a tutela 02 - "T2"

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T.. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (classe di tutela 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree di interesse archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra che richiedono la domanda di concessione edilizia, è di primaria importanza la possibilità, da parte della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo alla richiesta di concessione deve essere allegato testo compilato conforme al facsimile predisposto dalla Soprintendenza per i beni archeologici, che l'Ufficio Tecnico trasmetterà alla Soprintendenza per i beni archeologici. La Soprintendenza per i beni archeologici potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell'area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l'entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare. Eventuali lavori interessanti insediamenti storici come perimetrati dal P.R.G. devono parimenti essere segnalati alla P.A.T. quando gli eventuali lavori di sbancamento scendono ad una profondità superiore a ml. 1,50 ed interessano aree non manomesse in passato.

c) Aree a tutela 03 - "T3"

Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l'indizio archeologico per un'attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area classe di tutela 01 o 02.

Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono attualmente tali da permettere una precisa individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., venga informata circa gli interventi di scavo che interessano gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe.

A tale proposito l'Ufficio Tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione delle concessioni edilizie rilasciate che interessano tali aree.

Art. 40 **Insedimenti storici sparsi**

(1) Il P.R.G. individua con la stessa simbologia dei centri storici, gli edifici sparsi da sottoporre a particolare tutela. Trattasi di edifici costituenti, per caratteristica tipologica, costruttiva e architettonica, una interessante memoria storica della particolarità costruttiva degli insediamenti di Fornace.

(2) Su tali edifici il P.R.G. stabilisce, nei modi e nei tipi previsti dagli articoli specifici e dal "Prontuario degli elementi architettonici per gli interventi nel centro storico", gli interventi e gli strumenti atti a conseguire il mantenimento e il recupero dei caratteri particolari dei singoli manufatti edilizi, mediante la determinazione di diverse modalità e tipologie di intervento che, tenendo conto delle caratteristiche di ciascun manufatto, possono estendersi dalla manutenzione ordinaria fino alla ristrutturazione.

Art. 41 **Elementi storici - manufatti minori di interesse storico-culturale**

(1) Sotto la denominazione di "manufatti minori di interesse storico-culturale" sono compresi i manufatti, singoli o riuniti in complessi, quali: edicole votive, croci, nicchie, cippi, fontane, pozzi, lavatoi, abbeveratoi, archi, stemmi, dipinti, edifici per attività speciali o di difesa, ruderi, canali irrigui o strutture analoghe, muri di recinzione, ecc., che costituiscono elementi simbolici della cultura, del costume o delle attività tipiche della vita sociale del passato.

(2) Tali manufatti "minori" evidenziati o non nelle carte del P.R.G., vanno assoggettati a conservazione (manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro) ai fini del mantenimento o del recupero delle funzioni originali o della semplice conservazione della testimonianza storica.

(3) L'intervento deve garantire la permanenza del manufatto nel sito originario. Eccezionalmente, solo per motivi legati all'esecuzione di opere di interesse pubblico, o a eventuale beneficio che ne possa derivare al bene pubblico, su comprovata documentazione tecnica di mancanza di soluzioni alternative, è ammessa la traslazione del manufatto nelle immediate adiacenze.

Art. 42 **Miniere di rilevanza storico-culturale**

(1) Il P.R.G. riporta con apposita simbologia le miniere storiche del territorio comunale di Fornace. Per queste miniere è auspicato un recupero ai fini didattico-culturali con la possibilità di realizzare, nelle immediate vicinanze, piccoli volumi di servizio (servizi igienici, biglietteria, bar) di dimensioni massime 60 mq. e altezza non superiore a 4 mt., realizzati con tecniche tradizionali storiche (blockbau, base in pietra, tetto in legno con copertura in scandole, ecc.).

(2) Sulla cartografia del P.R.G. è anche riportato con apposita simbologia il perimetro del sito inquinato connesso con la passata attività della miniera situata in loc. Quadrate. All'interno di tale perimetro sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti ai sensi dell'art. 77 bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti di cui all'art. 17 del D.L. 05.02.1997 n. 22. Il perimetro del sito inquinato potrà essere oggetto di progressivi aggiornamenti secondo quanto previsto dalle leggi sopra citate.

Art. 43
Viabilità storica

(1) E' costituita dalla trama viaria di collegamento del tessuto insediativo antico (impianto catasto austroungarico) esterna agli insediamenti storici individuati in cartografia.

(2) I residui materiali di tali tracciati (muri di sostegno, pavimentazioni stradali, ponti, linee di difesa, trincee, ecc.) anche se non evidenziati nelle carte di piano vanno tutelati e conservati al fine del mantenimento della testimonianza storica.

(3) Il presente articolo si applica su tutto il territorio comunale.

4 - IDROGEOLOGIA - GEOLOGIA

Art. 44
Pericolosità dell'uso del suolo e tutela geoidraulica del territorio

(1) L'individuazione delle aree caratterizzate dalla presenza di fattori di pericolo idrogeologico, sismico, valanghivo e d'incendio boschivo e la relativa classificazione dei diversi gradi di penalià per l'uso del suolo fa capo alla Carta di sintesi della pericolosità di cui all'art. 14 della L.P. 1/2008.

(2) La carta di sintesi della pericolosità suddivide il territorio comunale sulla base del grado di penalià dei suoli al fine di stabilire il tipo di indagine propedeutica da effettuare prima di ogni intervento edilizio o urbanistico ammesso dal P.R.G. per valutarne i rischi e pericoli.

(3) Fino all'approvazione della Carta di sintesi della pericolosità, gli accertamenti di ordine idrogeologico, valanghivo e sismico fanno capo alla Carta di sintesi geologica, approvata con Del.G.P. n. 2813 del 23.10.2003 e soggetta ad aggiornamenti periodici ai sensi dell'art. 48 comma 1 delle norme di attuazione del P.U.P. 2008, che in elaborazione con la Carta del valore del suolo del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, concorre alla formazione della Cartografia del rischio e della pericolosità idrogeologica del P.G.U.A.P. stesso.

Art. 45
Protezione di pozzi e sorgenti selezionati

(1) Le sorgenti, i pozzi e le acque superficiali utilizzate a scopo potabile con qualsiasi portata, comprese le sorgenti di acque minerali attualmente in concessione, nonché le sorgenti ritenute strategiche per le peculiari caratteristiche di qualità, quantità e vulnerabilità, ancorché non sfruttate per uso umano che potrebbero costituire riserve future, sono individuate sulla Carta delle Risorse Idriche approvata dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 2248 dd. 25.09.2008. La disciplina delle aree di salvaguardia è determinata nelle Norme annesse alla Carta delle Risorse Idriche approvata dalla P.A.T..

Titolo 4°

CATEGORIE D'INTERVENTO E TIPOLOGIE EDILIZIE DEGLI EDIFICI ESISTENTI

CAPO I DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE D'INTERVENTO E DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

Art. 46 Modalità di intervento sugli edifici esistenti

(1) Premesso che per la stessa natura di questo strumento programmatico tutti gli interventi, su qualsiasi edificio e per ogni classe di intervento, dovranno avvenire nel pieno rispetto dei caratteri originali dell'edificio e del contesto urbano e paesistico in cui gli stessi si collocano, le modalità di intervento sono le seguenti:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro;
- d) risanamento conservativo;
- e) ristrutturazione edilizia;
- f) sostituzione edilizia;
- g) demolizione e ricostruzione;
- h) demolizione.
- i) ripristino;

(2) Subordinatamente alle Leggi vigenti in materia, il P.R.G. definisce negli articoli seguenti, gli interventi specifici, per ciascuno dei casi surriportati.

Art. 47 Ripristino

(1) L'intervento di ripristino è finalizzato alla ricostruzione dell'edificio preesistente già demolito in tutto o in parte o in condizioni statiche e generali tali da rendere tecnicamente impossibili altri tipi di interventi conservativi.

(2) Il ripristino può avvenire con una delle seguenti modalità, secondo il riferimento all'edificio preesistente:

Ripristino filologico

Riguarda gli edifici di cui esiste una documentazione completa - formata dalle parti superstiti dell'edificio medesimo (fondazioni, parti basamentali, strutture in elevazione) e/o rilievi grafici e fotografici moderni, disegni antichi, ecc. - quando essi sono in stato di rovina completa o già così avanzata da configurare l'operazione come una ricostruzione filologica anziché un restauro, in quanto la quota di ripristino filologico diventa preponderante.

Ripristino tipologico

Riguarda gli edifici per cui la documentazione esistente è limitata al sedime (rilevato o accertato catastalmente), alle fondazioni e/o a documentazioni grafiche e fotografiche insufficienti.

In questo caso l'operazione si configura come una ricostruzione guidata - oltre che dai suddetti elementi - dalla conoscenza dei caratteri propri della tipologia di appartenenza della sub-area; essa differisce dalla ristrutturazione totale in quanto la quota di ripristino tipologico diventa preponderante.

(3) Il ripristino dovrà comunque avvenire in modo da garantire il rispetto della destinazione urbanistica specifica zona per zona.

(4) Gli interventi ammessi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali.

(5) E' ammesso il cambio di destinazione d'uso.

CAPO II

CATEGORIE D'INTERVENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO

Art. 48

Categorie di intervento

(1) I manufatti esistenti all'interno del perimetro del centro storico e/o evidenziati con apposita simbologia fuori dai centri storici, di cui ai precedenti artt. 37 e 39, sono inquadrati, agli effetti della tutela e del recupero del valore storico, nelle seguenti categorie che corrispondono alle tipologie di intervento:

- a) edifici soggetti a restauro "R1";
- b) edifici soggetti a risanamento conservativo "R2";
- c) edifici soggetti a ristrutturazione "R3";
- d) ruderi con possibilità di ricostruzione "R5";
- e) ruderi soggetti a restauro;
- f) volumi precari.

Art. 49

Edifici soggetti a restauro

(1) Sono classificati in tale categoria gli edifici dotati di particolari pregi, sia estetici - stilistici, che ubicazionali, tali da qualificare i manufatti come oggettivi poli di riferimento della storia e della cultura locale.

(2) Tali edifici, in forza della loro rappresentatività, dovranno essere oggetto di particolari cure e attenzioni, sia nel recupero che nella manutenzione.

(3) Sono pertanto ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro come previsto nel regolamento edilizio comunale.

(4) Le superfetazioni di cui si imponga la demolizione non sono ricostruibili.

Art. 50

Edifici soggetti a risanamento conservativo

(1) Sono classificati in tale categoria gli edifici che - pur non avendo particolari pregi architettonici o strutturali - rivestono importanza in quanto elementi insostituibili di tessuti urbanistici di interesse complessivo.

(2) In quanto tali, la tutela delle caratteristiche storiche privilegia le parti esteriori degli edifici che del tessuto siano parte integrante.

(3) A tal fine, negli edifici classificati nella categoria di cui al presente articolo sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo come previsto nel regolamento edilizio comunale.

(4) Si evidenzia la possibilità di ampliamento degli edifici classificati nella categoria di cui al presente articolo, nella misura massima del 20% del VU preesistente alle seguenti condizioni:

- a) l'ampliamento può essere realizzato per aggiunte laterali, non superando in altezza l'edificio originario, solo nelle aree ove è ammesso, dalla specifica normativa di zona, l'ampliamento degli edifici esistenti;
- b) l'ampliamento non può superare in altezza l'edificio vicino e/o dirimpetto classificato a restauro;
- c) l'intervento deve essere finalizzato al recupero abitativo e/o alla funzionalità dell'abitazione esistente;
- d) l'ampliamento è considerato realizzato, anche non superando il 20% dell'ampliamento massimo ammesso, al raggiungimento della media ponderale pari a 2,20 m.

(5) La demolizione è consentita nel caso di presenza di alterazioni o aggiunte degradanti e limitatamente alle stesse.

(6) Nel caso di demolizione disposta dall'autorità competente per le condizioni statiche, la ricostruzione è ammessa solo in assenza di edifici contigui soggetti a restauro.

Art. 51 **Edifici soggetti a ristrutturazione**

(1) Sono classificati in tale categoria gli edifici in cui, per la modestia dell'impianto originario, non siano riscontrabili elementi di particolare pregio al di là della testimonianza dell'origine antica.

(2) In tali casi gli interventi ammessi e possibili si estendono, oltre a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, tutti gli interventi di ristrutturazione come previsto nel regolamento edilizio comunale.

(3) E' confermata l'ampliabilità nella misura massima del 25% del VU preesistente. Tale ampliamento può essere realizzato, sia per sopraelevazione che per aggiunte laterali, nelle aree ove è ammesso, dalla specifica normativa di zona, l'ampliamento degli edifici esistenti.

(4) In questo caso, qualora il fabbricato sia attiguo e/o dirimpetto ad uno o più edifici soggetti a restauro l'altezza massima non potrà superare quella del più alto fra questi.

Art. 52 **Ruderi**

(1) Trattasi di parti residue di un volume edificato di antica origine. I ruderi si distinguono in:

1. Ruderi con possibilità di ricostruzione

Parti residue di un volume di antica origine, per il quale non sia individuabile una funzione originaria specifica.

Il modesto significato storico-culturale unito alla certezza dell'esistenza fanno sì che per essi sia proponibile il recupero volumetrico e funzionale, secondo quanto previsto al precedente art. 47.

2. Ruderi soggetti a restauro

Parti di volume di antica origine che abbia avuto funzioni residenziali rappresentative, o di culto, o militari, quali: castelli, chiese, torri, opere fortificate, ecc.

Il significato storico-culturale di tali ruderi, e la consistenza attuale del loro volume fanno sì che per essi non sia proponibile un ripristino funzionale ma una attenta conservazione della testimonianza.

Per tali ruderi è prescritto il consolidamento statico degli elementi strutturali; sono altresì ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro di eventuali elementi superstiti di pregio.

Art. 53 **Volumi precari**

(1) Viene definito volume precario lo spazio coperto, delimitato da elementi continui o isolati, anche se stabili, in aderenza o estraneo ad unità edilizie, e destinato ad attività di ricovero attrezzi e mezzi, deposito, servizi dell'abitazione o del fondo agricolo.

(2) L'epoca di costruzione recente e le scarse caratteristiche di pregio ne fanno elementi da eliminare, specie se in aderenza ad unità edilizie di pregio architettonico.

(3) Per i volumi precari è prescritta la demolizione senza ricostruzione.

(4) Fino a quando il volume non sarà demolito è ammessa soltanto l'ordinaria e straordinaria manutenzione.

(5) I volumi precari non sono individuati all'interno del perimetro dei centri storici. Essi sono identificabili mediante le definizioni contenute nel presente articolo.

CAPO III **ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI STORICI E** **DEI MANUFATTI SPARSI DI INTERESSE STORICO CULTURALE**

Art. 54 **Applicazione**

(1) Gli articoli contenuti nel presente Capo III si intendono rispettivamente riferiti alle categorie operative, così come previste dalle cartografie e dalla legenda generale di cui ai precedenti artt. 37 e 40, e vanno intesi con valore prescrittivo.

(2) Si intendono assoggettabili alla categoria operativa del singolo edificio anche gli sporti, gli aggetti, le scale, i balconi e simili, anche se non specificatamente individuati in cartografia.

Art. 55 **Tipologie di intervento sui manufatti storici esistenti**

(1) Il P.R.G. stabilisce, per determinati interventi sui manufatti storici esistenti, l'uso di tipologie tradizionali. Tali tipologie sono distinte:

- a) per classi tipologiche dei singoli edifici, distinte in:
 - 1. di tipo urbano;
 - 2. di tipo rurale;
- b) per caratteristiche dei principali elementi costitutivi dei singoli manufatti, individuati in:
 - 1. intonaci e rivestimenti;
 - 2. coperture;
 - 3. aperture esterne;
 - 4. collegamenti verticali e orizzontali esterni;

(2) Il P.R.G. documenta, attraverso il "Prontuario degli elementi architettonici per gli interventi nel centro storico", le tipologie tradizionali principali risultanti dalle ricerche analitiche per ciascuna classe di edifici.

(3) L'obbligo di rispetto delle tipologie tradizionali contenute nelle indicazioni delle modalità degli interventi ammessi sui manufatti edilizi esistenti si attua pertanto, o con l'adozione dei tipi documentati nel Prontuario.

Lo studio riguarderà le tipologie edilizie, lo sviluppo planimetrico dei fabbricati e la loro articolazione volumetrica, la partitura architettonica dei prospetti, l'impiego di elementi decorativi, i materiali, i colori, le varietà di struttura, di forma, di esecuzione delle coperture, ecc.

Titolo 5°

INSEDIAMENTI ABITATIVI

Art. 56

Caratteristiche generali delle zone per insediamenti a prevalenza residenziale

(1) Sono le parti del territorio di Fornace destinate prevalentemente, ma non esclusivamente alla residenza.

(2) Al fine di evitare una troppo rigida zonizzazione e specializzazione funzionale e di consentire la formazione di un ambiente abitativo integrato, sono ammesse, all'interno delle zone di cui agli artt. 37, 40, 58, 59 e 60 e secondo le prescrizioni in essi contenute, costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, amministrative, bar, ristoranti, uffici pubblici, privati e studi professionali, che non comportino disturbo e molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.

(3) Sono ammesse attività produttive, artigianali con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste, nonché le attività commerciali di cui al Titolo 14°, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Art. 57

Modalità di intervento nelle zone per insediamenti a prevalenza residenziale

(1) Gli interventi nelle zone residenziali indicati nelle tavole in scala 1:2000 e 1:5000, possono essere:

- di completamento (art. 58);
- di nuova espansione (art. 59);
- nei centri storici (art. 60).

(2) Queste zone sono distinte, attraverso un'apposita simbologia (cartiglio) che stabilisce le diverse modalità di intervento ed i parametri volumetrici. Nel cartiglio sono indicate con lettera "C" le zone di completamento e con lettera "E" quelle di nuova espansione.

(3) Sempre sul medesimo cartiglio è indicato per ciascuna zona l'indice di fabbricabilità e l'altezza massima degli edifici, specificando che tale indice di fabbricabilità è fondario nelle zone in cui è ammesso l'intervento edilizio diretto per quelle di completamento, mentre è territoriale per le zone di nuova espansione.

(4) I caratteri di tali zone sono specificati nei successivi artt. 58, 59 e 60 delle presenti norme.

(5) Gli interventi di nuova costruzione dovranno avvenire tenendo conto delle "Norme per l'edificazione" del Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 58

Zone residenziali di completamento

(1) Sono le zone a prevalenza residenziale parzialmente edificate in cui esistono le opere di urbanizzazione primaria.

(2) In queste zone il P.R.G. si attua sia attraverso intervento edilizio diretto che attraverso Piano di Lottizzazione. L'intervento edilizio diretto può riguardare sia una nuova costruzione che la demolizione e ricostruzione di un edificio esistente; in ogni caso esso dovrà necessariamente

Norme di Attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
aprile 2011

allacciarsi alle opere di urbanizzazione esistenti e sarà quindi limitata alla saturazione delle aree attualmente infrastrutturate.

(3) In tali zone valgono gli indici ed i parametri indicati negli appositi cartigli, e quelli qui di seguito specificati:

IF (fondiario)	=	v. cartiglio
H max	=	v. cartiglio
Lotto minimo	=	400 mq.

(4) Per le zone residenziali di completamento prive di cartiglio valgono i seguenti indici:

IF (fondiario)	=	1.50 mc./mq.
H max	=	8.00 ml.
Lotto minimo	=	400 mq.

(5) Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di zone pur prive di cartiglio, che si pongono in continuità a corrispondenti omogenee indicazioni risultanti dalla cartografia 1:2000; in tale ultimo caso valgono per le aree predette gli indici stabiliti sulla planimetria 1:2000.

(6) Negli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia nonché in quelli di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti è ammesso il mantenimento di volumi ed altezze eccedenti i limiti riportati ai commi precedenti.

(7) E' obbligatorio, salvo il rispetto degli indici urbanistici e edilizi, l'utilizzazione dell'indice di fabbricabilità fondiario (IF) pari ad almeno il 60% di quello massimo di zona o di cartiglio e dell'altezza del fabbricato (H) pari ad almeno il 60% di quella massima di zona o di cartiglio.

(8) L'uso edilizio dei lotti irregolari non modificabili, esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G., potrà essere consentito purché la superficie a disposizione non sia inferiore del 20% di quella del lotto minimo previsto per le singole zone. Il lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da strade pubbliche o private esistenti, corsi d'acqua, ovvero da lotti già edificati.

(9) Sono consentiti ampliamenti di volume per gli edifici esistenti (art. 8 comma 1 lett. a) e b) purché la volumetria complessiva che ne risulta non superi del 30% quella risultante dall'applicazione degli indici di fabbricabilità di zona.

(10) Tali ampliamenti possono essere realizzati con un limite di altezze eccedenti quelle previste per le singole zone fino ad un massimo di cm. 100.

(11) Se più favorevole, possono essere realizzati ampliamenti degli edifici esistenti (art. 8 comma 1 lett. a) e b), per una sola volta, laterali e/o in sopraelevazione nel rispetto delle norme di zona con l'esclusione del lotto minimo, dell'indice fondiario e con un limite in altezza eccedente quello previsto per le singole zone fino ad un massimo di cm 100, non superando i 10,00 metri in altezza, nel seguente modo:

- a) per gli edifici fino a 1000 mc. il 30% del volume urbanistico esistente;
- b) per gli edifici fra i 1000 e 2000 mc. il 30% per i primi 1000 mc. e il 15% sulla parte eccedente, sempre del volume urbanistico;
- c) per gli edifici oltre i 2000 mc. il 30% per i primi 1000 mc., il 15% fra i 1000 e 2000 mc. e il 5% sulla parte eccedente i 2000 mc., sempre del volume urbanistico.

(12) Gli ampliamenti di edifici con altezza superiore alla massima consentita, possono essere effettuati per aggiunte laterali, fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio esistente, sempre nel rispetto degli ampliamenti massimi consentiti.

(13) Per quanto riguarda la possibilità d'intervento ed eventuali vincoli all'edificazione nell'area situata in loc. S. Stefano, oggetto di apposito studio di compatibilità per valutare le condizioni di rischio idrogeologico, si rinvia a quanto specificato nello studio medesimo, parte integrante ed allegato "A" delle presenti Norme di Attuazione.

(14) Tutti gli interventi ammessi nel presente articolo dovranno armonizzarsi con i profili plani-altimetrici degli edifici adiacenti esistenti, nonché nell'uso dei materiali costruttivi. Nei progetti vanno indicati gli elementi o volumi incongrui da eliminare, il miglioramento degli accessi, gli spazi privati di interesse pubblico.

Art. 59

Zone residenziali di nuova espansione

(1) Si tratta di zone attualmente libere, nelle quali è prevista una nuova edificazione.

(2) In queste zone il P.R.G. si attua a mezzo di piani attuativi di cui ai precedenti artt. 25 e 27.

(3) La nuova edificazione dovrà integrarsi nel tessuto edilizio nonché contesto ambientale circostanti, preferendo la tipologia a blocco, mono o bifamiliare.

(4) Salvo diversa indicazione di cartiglio, gli interventi devono rispettare i seguenti indici e parametri:

IT (territoriale)	=	1,25 mc./mq.
H max	=	8.00 ml.
Lotto minimo	=	nessuna limitazione;
RC (rapporto di copertura) massimo	=	50%.

Almeno il 40% della superficie libera del lotto deve essere sistemata a verde, grigliato o altra tipologia permeabile che assicuri il percolamento nel terreno.

(5) In attesa dell'approvazione dei piani attuativi di cui al precedente comma 2, per gli edifici esistenti (art. 8 comma 1 lett. a) e b), nelle zone residenziali di nuova espansione sono consentiti ampliamenti nei limiti massimi delle volumetrie e delle altezze derivanti dall'applicazione degli indici stabiliti dai cartigli delle singole zone e delle distanze tra edifici, dai confini e dalle strade.

(6) Detti ampliamenti non potranno comunque eccedere la misura di 400 mc..

Art. 60

Zone residenziali nei centri storici

(1) Sono le zone attualmente libere o parzialmente edificate collocate all'interno del perimetro dei centri storici, nelle quali è prevista una edificazione a destinazione prevalentemente residenziale.

(2) In tali zone la nuova edificazione dovrà ispirarsi alle forme costruttive tradizionali consolidate nel tempo e risultare compatibile, per tipologia architettonica, articolazione plani-volumetrica, scelta di materiali e colori e sistemazioni esterne, con l'edificio storico circostante. In particolare si prescrive il tipo di copertura a due o quattro falde, sprovvista di abbaini.

(3) In queste zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto, con i seguenti indici e parametri:

IF (fondiario)	=	1,00 mc./mq.;
H max	=	7,50 ml.;
Lotto minimo	=	nessuna limitazione.

(4) Per gli edifici esistenti in tali zone sono ammessi gli ampliamenti previsti all'art. 58 commi 9, 10, 11 e 12.

In ogni caso, i nuovi interventi dovranno far riferimento alle tipologie tradizionali, elementi architettonici e materiali definiti nel "Prontuario degli elementi architettonici per gli interventi nel centro storico".


Titolo 6°

SERVIZI

1 - ZONE ED EDIFICI PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

Art. 61

Zone ed edifici per attrezzature pubbliche


(1) Sono zone ed edifici (contraddistinti dal simbolo ) destinate al soddisfacimento dei bisogni della popolazione di valle e temporanea, in materia di servizi e attrezzature pubbliche con ambito di utenza comunale o sovracomunale.

(2) Sono suddivise in:

- a) zone e/o edifici per attrezzature civili, amministrative esistenti **ca**, di progetto **ca pr** nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per istituzioni culturali, sociali, associative, assistenziali, ricreative, sanitarie di base e la pubblica amministrazione;
- b) zone e/o edifici per attrezzature scolastiche e culturali esistenti **sc**, di progetto **sc pr**, nelle quali è ammessa la costruzione di asili nido, scuole materne, elementari, teatri e sale di riunione, biblioteche, musei, impianti sportivi, ecc...;
- c) zone e/o edifici per attrezzature religiose esistenti **r**, di progetto **r pr**, nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per il culto;
- d) zone per attrezzature sportive esistenti **s**, di progetto **s pr**, nelle quali è ammessa la costruzione di impianti e manufatti per lo sport (spogliatoi, ricoveri e depositi, locali di pronto soccorso, impianti tecnologici, palestre, ecc..) purché non comportino un'edificazione superiore al 20% della superficie interessata alla destinazione di zona. Sono ammesse le coperture pneumatiche stagionali.

Le coperture pneumatiche non vengono considerate ai fini degli indici volumetrici.

Gli impianti sportivi di cui al punto precedente dovranno far parte di ampi complessi di aree libere ed alberate, in modo da integrarsi con aree di riposo e aree comunque non attrezzate;

- e) zone per attrezzature e impianti culturali e museali di progetto **a m**.
Trattasi di un'area situata sulla sponda nord del lago di Valle che risulta degradata a causa dell'attività mineraria. In essa sono ammessi interventi di sistemazione e ripristino ambientale finalizzati alla fruizione pubblica ed alla valorizzazione dello specchio d'acqua prospiciente. E' ammessa anche l'edificazione a scopo museale, realizzabile sia attraverso il recupero di attrezzature esistenti, sia mediante la costruzione di nuovi fabbricati, fatto salvo il vincolo di inedificabilità indicato con il simbolo **i** nella parte ricadente nella zona di protezione del lago. Nella fase di progettazione dell'area dovranno essere valutati adeguati interventi atti a prevenire o contenere l'inquinamento acustico, in conformità alle norme di settore;
- f) gli edifici individuati con il simbolo  sono destinati ad un uso pubblico con destinazione **ca**, **sc**, **r** e **s**, sia esistente che di progetto come richiamato alle precedenti lettere a), b) c) e d).

(3) Tali zone devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazione specificamente indicata sulla cartografia. Ove necessario, è tuttavia consentito, previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale, il loro utilizzo per una destinazione diversa purché compresa fra quelle indicate al comma precedente. La realizzazione di parcheggi anche interrati e la destinazione a verde pubblico sono sempre ammessi nelle aree per attrezzature pubbliche e di interesse generale, elencate nel presente articolo. Le aree prive di cartiglio possono essere utilizzate per tutte le funzioni previste al precedente comma (2).

Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili solamente qualora non venga preclusa la possibilità di rispettare gli standards urbanistici fissati in materia di servizi e attrezzature pubbliche.

Norme di Attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
aprile 2011

(4) In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto.

(5) A tali effetti valgono le seguenti norme:

1. R.C.: non maggiore del 50%;
2. H: non superiore a ml. 10,00 salvo diversa indicazione del cartiglio;

(6) Nel caso di utilizzo del lotto, le aree non edificate o destinate a parcheggio, saranno sistemate a verde nei modi previsti seguendo le indicazioni del Regolamento Edilizio Comunale.

(7) Nelle aree evidenziate con il simbolo **i** "inedificabile", non è consentita alcuna edificazione salvo le costruzioni interrato, purché vengano destinate a soddisfare necessità tecniche dell'edificio ricadente in zona con la creazione di accessi esclusivamente di tipo pedonale (scale, scivoli larghezza max 1.50).

2 - ZONE A VERDE

Art. 62

Zone a verde pubblico

(1) Le zone a verde pubblico "VP" comprendono giardini e parchi, zone attrezzate per il gioco e zone per pubbliche attività del tempo libero nel significato più estensivo di questo termine.

(2) Le zone a verde pubblico, dovranno essere dedicate in totale al tempo libero; le aree a verde pubblico con una superficie pari o superiore a 10.000 mq. saranno attuate mediante progetti di organizzazione e di arredo.

(3) Nelle zone con l'indicazione "parco giochi" esistenti **G**, di progetto **PR** o senza indicazione non è ammessa alcuna costruzione, ad eccezione di ricoveri per attrezzi e locali legati alla fruizione e alla manutenzione del verde e di servizi igienici con i seguenti indici:

1. Rapporto di copertura: non maggiore del 5%;
2. IF (fondiario): 0,10 mc./mq.;
3. H: non superiore a ml. 5,50.

(4) I fabbricati esistenti all'interno della zona a verde pubblico, potranno essere adibiti ad attività di tempo libero al coperto ed essere a tale scopo trasformati.

(5) Le aree libere da attrezzare dovranno essere piantumate ed attrezzate utilizzando essenze indigene o naturalizzate da lungo tempo, nel nostro paesaggio e secondo la caratteristica climatica, pedologica e di utilizzazione delle varie aree (vedi art. "Norme orientative per la tutela e sviluppo del verde" del Regolamento Edilizio Comunale). E' comunque ammessa la creazione di orti botanici.

(6) Nelle zone a verde pubblico con il simbolo **i** "inedificabile" non è consentita alcuna costruzione salvo i volumi strettamente necessari per i servizi igienici.

Art. 63

Zone a parco

(1) Le zone a parco "VP" sono destinate a soddisfare il tempo libero a livello urbano, del territorio comunale di Fornace, nelle sue varie componenti montane, collinari, forestali.

(2) Le zone a parco saranno attuate mediante progetti aventi come scopo la conservazione dell'ambiente e la sua accessibilità, secondo modi che potranno essere regolati per esigenze forestali, vegetazionali e faunistiche.

(3) Salvo i chiarimenti di destinazione d'uso di cui ai successivi commi, gli interventi ammessi per raggiungere lo scopo di cui al precedente comma sono:

- a) sistemazione del fondo, rivestimento antipolvere escludendo l'asfaltatura, assestamenti del percorso, senza opere di sterri e di riporti, della esistente viabilità carrabile o "jeepabile" e sistemazione di eventuali cave o altre radure per posteggi e soste;
- b) sistemazione di sentieri pedonali, zone di sosta e picnic, bidoni per i rifiuti, toilettes;

Norme di Attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
aprile 2011

c) opere di sistemazione forestali e geologiche di regimazione idrica con sistemi tradizionali, di avvistamento antincendio e faunistici;

(4) Nelle zone a parco possono essere realizzati solo nuclei di servizi ed attrezzature (bar, servizi igienici, servizi di ristoro, depositi attrezzi, alloggi di guardiani e lavoratori del parco, camerate rifugio e servizi per alloggiamento e pernottamento di un limitato numero di escursionisti, studenti, studiosi, ecc.) strettamente necessari per la fruizione e la manutenzione del verde, con l'esclusione di qualunque altra attività.

(5) La realizzazione delle attrezzature di cui al precedente 4° comma, dovrà interessare gli edifici esistenti nella zona a parco. In caso di inesistenza e di insufficienza degli edifici esistenti, è consentita la costruzione per gli stessi usi, quando ritenuti indispensabili ed intrasferibili, di nuovi edifici.

(6) La volumetria degli eventuali nuovi manufatti non potrà superare complessivamente i 500 mc. e un'altezza massima di ml. 5,00 per ciascuna zona.

(7) Vi sono ammessi piccoli impianti sportivi, purché non comportino consistenti alterazioni nella conformazione del suolo e non presentino volumetrie.

(8) In via eccezionale e solo su motivata documentazione sarà possibile adibire a viabilità automobilistica e parcheggio, purché tangenti all'area, non più del 5% della zona.

(9) In tutte le zone destinate a parco è comunque vietato l'abbattimento di alberature, siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale, senza una comprovata necessità connessa con la manutenzione del patrimonio arboreo.

(10) Nelle zone a parco ricadenti nelle zone di protezione dei laghi, le attrezzature ammesse dovranno essere amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante l'impermeabilizzazione dei suoli.

Art. 64

Spazi aperti nei centri storici

(1) Si tratta di aree inedificate adiacenti ad edifici o complessi di interesse storico o ambientale, la cui salvaguardia e valorizzazione è essenziale per la tutela degli insediamenti storici e va effettuata secondo specifici progetti di sistemazione.

(2) Tali spazi si dividono in viabilità e spazi di sosta pubblici, spazi privati pavimentati e zone a verde privato e non risultano differenziati simbolicamente in cartografia. Essi sono identificabili mediante le definizioni contenute nel presente articolo.

(3) I criteri per il recupero e la sistemazione degli spazi aperti sono i seguenti:

Viabilità e spazi di sosta pubblici

Sulle aree esistenti destinate a viabilità e spazi di sosta sono ammessi i seguenti interventi tendenti al mantenimento a destinazione pubblica e recupero e/o ripristino delle pavimentazioni originali e la sistemazione con opportuni arredi:

- pavimentazioni o impermeabilizzazione del terreno con materiali tradizionali;
- arredo urbano con elementi tipici della tradizione locale;
- ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali;
- creazione o ripristino di marciapiedi;
- piantumazione arborea sui lati-strada con essenze locali;
- apposizione di indicazioni e tabelle regolamentari, nonché organizzazione degli spazi di sosta.

Le aree utilizzate come viabilità e spazi di sosta pubblici sono inedificabili.

In attesa del recupero e/o ripristino delle pavimentazioni originali è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pavimentazioni esistenti.

Spazi privati pavimentati

Sulle aree esistenti destinate a spazi privati pavimentati (cavedi, corti, cortili, androni e passaggi) sono ammessi i seguenti interventi tendenti alla conservazione funzionale e dimensionale con il mantenimento o il ripristino delle pavimentazioni in pietra:

- pavimentazione o impermeabilizzazione del terreno con materiali tradizionali (porfido, acciottolato o lastricato, cotto, terra battuta);
- ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali;

- realizzazione di locali di servizio completamente interrati con creazione di accessi esclusivamente di tipo pedonale.

Tali superfici si ritengono asservite all'uso degli edifici prospicienti e a tal fine, non potranno in alcun modo essere edificate, salvo l'ampliamento degli edifici ove ammesso e si avrà particolare cura nel liberarli dalle superfetazioni, dai volumi precari e muri di divisione che compromettono la qualità abitativa ed igienico-sanitaria.

Zone a verde privato

Sulle aree esistenti non pavimentate destinate ad orto o giardino sono vietati o ammessi i seguenti interventi tendenti al mantenimento della destinazione d'uso e all'equilibrato rapporto fra spazi verdi e spazi pavimentati:

- non è consentita l'alterazione dell'andamento orografico o modificazioni dell'eventuale verde esistente, qualora questo abbia un evidente valore paesistico. L'abbattimento di piante esistenti può essere eseguito esclusivamente se previsto dal progetto approvato. Le piante di particolare pregio ambientale che dovessero essere abbattute per comprovati motivi andranno sostituite con piante analoghe;
- le superfici a verde privato non possono essere pavimentate se non per quanto è necessario a consentire un agevole transito lungo le direttrici principali di attraversamento o per creazione di aree a parcheggio, viabilità pedonale o veicolare;
- non è consentita alcuna edificazione salvo l'ampliamento degli edifici ove è ammesso e si avrà cura nel liberare l'area da superfetazioni e volumi precari. Sono tuttavia ammesse le costruzioni sotterranee, nel rispetto delle distanze dalle strade, purché venga ripristinato l'andamento orografico e la consistenza del verde precedente, salvo la parte strettamente necessaria per l'accesso alla costruzione stessa.
- le recinzioni sono di norma vietate, fatto salvo il caso di manifesto pericolo (fossi, salti di quota ecc.) ed eventualmente prive di qualsiasi elemento contundente (filo spinato, puntoni ecc.) costituite di norma da siepi o elementi non totalmente opachi (steccati, reti, ecc.)

(4) Qualora non appositamente o diversamente indicato nelle tavole del P.R.G. sono altresì sempre possibili, nel rispetto delle unità edilizie e delle aree significative, i seguenti interventi negli spazi aperti:

- creazione di parcheggi pubblici appositamente regolamentati;
- creazione di nuova viabilità pedonale o veicolare.

Art. 65 **Verde di tutela degli insediamenti storici**

(1) Si tratta di zone adiacenti ad edifici o complessi di interesse storico o ambientale la cui salvaguardia è essenziale.

(2) In tali zone con sigla "VS", destinate ad ospitare giardini, orti, piazzali, ecc. non è consentita alcuna edificazione, né l'alterazione dell'andamento orografico o modificazioni dell'eventuale verde esistente.

(3) Le zone a verde di tutela degli insediamenti storici verranno sistemate seguendo i criteri per la tutela e lo sviluppo del verde, di cui allo specifico articolo del Regolamento Edilizio Comunale.

(4) Le zone a verde di tutela degli insediamenti storici possono essere computate, ai fini della determinazione della superficie fondiaria SF, nel rispetto degli indici e dei parametri indicati nelle zone contigue, solo per il raggiungimento del lotto minimo.

(5) Gli edifici esistenti (art. 8 comma 1 lett. a) e b) in zona ad uso abitativo e/o produttivo possono essere ampliati per una sola volta del VU sia per aggiunte laterali, che per sovrizzo, del 20%.

(6) Gli ampliamenti predetti dovranno rispettare comunque l'altezza massima di ml. 8.

(7) Gli ampliamenti di edifici con altezza superiore alla massima stabilita (ml. 8) possono essere effettuati per aggiunte laterali, fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio, sempre nel rispetto dell'ampliamento massimo consentito.

(8) E' ammesso il cambio di destinazione d'uso, sempre che non risulti molesto, nocivo e dannoso.

Titolo 7°

ZONE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI

Art. 66 Zone ricettive ed alberghiere

(1) Sono zone destinate esclusivamente ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere, esistenti o da realizzare. Per attrezzature ricettive e alberghiere si intendono quelli insediamenti a carattere turistico definiti dagli artt. 2 e 3 della L.P. 16 novembre 1981, n. 23 e s.m. ed integrazioni.

(2) E' inoltre ammessa la realizzazione di soli ristoranti fatto salvo un rapporto di copertura pari al 40%. E' ammessa la realizzazione di un appartamento di 400 mc..

(3) Le zone ricettive ed alberghiere si suddividono in: di completamento e di nuova espansione.

1. Zone di completamento

Sono distinte nelle tavole 1:2000 e 1:5000 con una lettera "C" indicata nell'apposito cartiglio o prive di cartiglio.

Riguardano le zone in cui vanno mantenute e razionalizzate le attrezzature alberghiere esistenti e dove è possibile insediarne di nuove attraverso intervento edilizio diretto, salvo diverse indicazioni degli elaborati planimetrici del P.R.G..

In caso di fabbricati la cui volumetria attuale corrisponda ad un indice di fabbricabilità fondiario inferiore a 3,0 mc./mq., è possibile l'ampliamento fino a raggiungere la cubatura consentita di tale indice, fatti salvi un rapporto di copertura pari al 40% ed un'altezza che non potrà essere superiore a 10,50 metri fuori terra, salvo diversa prescrizione cartografica.

(4) Gli edifici esistenti alla data di approvazione della presente variante urbanistica, con destinazione d'uso diversa da quella prevista per la zona potranno essere conservati ed ampliati nella misura massima di 100 mc..

(5) Nel caso di utilizzo del lotto, le aree non edificate o destinate a parcheggio, saranno sistemate a verde seguendo le indicazioni "Norme orientative per la tutela e sviluppo del verde" del Regolamento Edilizio Comunale.

Titolo 8°

ZONE PRODUTTIVE E COMMERCIALI

Art. 67 Zone produttive

(1) Il P.R.G. individua le zone produttive del settore secondario di livello locale "L".

(2) Le zone produttive del settore secondario sono destinate allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione industriale e artigianale di beni;
- b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agroalimentari e forestali;
- c) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- d) impianti ed attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;
- e) esposizione, vendita e revisione di veicoli;
- f) deposito, magazzinaggio, vendita e/o noleggio di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'edilizia;
- g) impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva dell'area ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva;
- h) attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto valore tecnologico.

(3) Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi di cui al comma 2 sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti nonché di prodotti affini, nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 3 dell'Allegato 6 della Del.G.P. 2023 dd. 03.09.2010. Per le attività commerciali insediabili valgono anche le ulteriori disposizioni del Titolo 14°.

(4) Sono consentite anche officine, stazioni di servizio, magazzini, depositi, silos, compresi gli spazi per lo stoccaggio, l'esposizione e la vendita dei materiali di cui al comma 3.

(5) All'interno delle costruzioni per le attività di cui ai commi precedenti sono ammesse destinazioni direttamente connesse con l'insediamento quali: uffici, sale di ritrovo, mense, servizi, spogliatoi, ecc.

(6) Non sono consentiti nelle zone per attività produttive insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione salvo un appartamento per il custode o il titolare dell'azienda per ciascun impianto o laboratorio. Appartamento che non potrà superare il 30% della volumetria complessiva con un massimo di 400 mc., nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni stabiliti dalla Giunta provinciale. E' fatta salva l'eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa nell'ambito dell'insediamento produttivo ai sensi dell'art. 104 comma 6 della L.P. 1/2008 e relative disposizioni attuative (art. 38 D.P.P. n. 18-50/Leg. dd. 13.07.2010).

(7) Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente, e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26/1/1987, n. 1-41/Legisl. e L.P. 6/91).

(8) Nelle tavole del P.R.G. in scala 1:2000 e 1:5000 le zone per attività produttive sono distinte in:

1. Zone di completamento, "C" nelle quali è ammesso l'intervento edilizio diretto, con i seguenti indici e parametri:
rapporto massimo di copertura = 60%
H max = 9 ml. (ad esclusione dei volumi tecnici) e salvo altezze diverse indicate nei rispettivi cartigli.
Lotto minimo = nessuna limitazione, salvo per quelle zone in cui viene specificatamente indicato nel cartiglio.
2. Zone di nuova espansione, "E" nelle quali il P.R.G. si attua attraverso piani esecutivi di grado subordinato, con i seguenti indici e parametri:
rapporto massimo di copertura = 60%;
H max = 9,00 ml. (salvo diversa indicazione del cartiglio);
Lotto minimo = 1.000 mq. (salvo diversa indicazione del cartiglio).

(9) In tali zone la nuova edificazione dovrà essere disposta in modo tale da inserirsi nel contesto paesaggistico ambientale circostante. In particolare:

- a) nella zona con Piano Attuativo individuata in località Tavolon e contraddistinta dalla sigla PL5, vanno rispettati i seguenti criteri:
- l'approntamento dei suoli dovrà produrre minime alterazioni del terreno, con limitati muri di sostegno;
 - le facciate e le coperture paesaggisticamente più esposte andranno studiate in modo da risultare visivamente defilate;
 - lungo il perimetro delle lottizzazioni andranno realizzati dei sistemi del verde atti a formare delle barriere visive naturali;

L'edificazione dovrà essere attuata nella parte a valle dei singoli lotti, preferibilmente in interrato, sfruttando dislivello e morfologia del terreno. Ove possibile, in linea con gli edifici già costruiti nella zona sottostante, allo scopo di sfruttare le volumetrie dei medesimi per favorire il mascheramento dei nuovi volumi. Nella parte a monte dei singoli lotti potranno essere realizzati i piazzali di deposito e le altre infrastrutture di servizio agli insediamenti produttivi.

- b) nella zona individuata in località Sarò vanno adottati i seguenti criteri:
- siano evitate opere accessorie sovrabbondanti quali muri di cinta – muri di sostegno che hanno l'effetto di appesantire l'impatto della costruzione sui lineamenti dell'ambiente;
 - verso il fronte sud andranno realizzati dei sistemi del verde atti a formare delle barriere visive naturali;
 - lungo la strada comunale si dovrà eseguire un rilevato di terreno anche consistente per realizzare una barriera da arredare con un sistema fitto di piante di varie specie.

(10) L'attività di lavorazione del porfido nelle zone produttive di nuova espansione può essere esercitata esclusivamente in presenza di capannoni e strutture all'uopo destinate.

Art. 68

Zone produttive integrate

(1) Le zone produttive integrate "I" sono zone destinate ad ospitare impianti ed attrezzature, magazzini, depositi, aziende commerciali-artigianali, impianti tecnologici, zone di sosta e ricovero per automezzi, stazioni di servizio, attrezzature ricettive (bar, ristoranti - escluse discoteche ed alberghi) ed in genere tutte le attività legate alla viabilità ed ai trasporti.

(2) Non sono consentiti in tali zone nuovi insediamenti residenziali, salvo un appartamento per il custode o il titolare di ciascuna azienda, con un volume massimo di 400 mc.. Appartamento che non potrà superare il 30% della volumetria complessiva.

(3) Il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto, salvo che nelle aree appositamente perimetrate dove sarà necessario predisporre dei piani attuativi di grado subordinato.

(4) Indici e i parametri da rispettare sono i seguenti, salvo diversa indicazione del cartiglio:

Lotto minimo = nessuna limitazione;

IF = 2.5 mc./mq.;

Rapporto massimo di copertura = 60%;

H max = 10,00 ml..

(5) L'alveo del torrente Silla, contraddistinto catastalmente dalla p.f. 2455/5 del demanio idrico provinciale, si considera escluso dal Piano Attuativo contrassegnato in cartografia con sigla PL19. La realizzazione di eventuali opere di infrastrutturazione (passerelle, ponti, ecc.) che coinvolgono il demanio provinciale è soggetta alle specifiche norme ed autorizzazioni di settore.

Titolo 9°

ZONE A CAVA E DISCARICA

Art. 69 **Zone estrattive**

(1) Il P.R.G. individua, con apposita simbologia "Cv" le zone estrattive del Comune di Fornace.

(2) All'interno di tali zone le destinazioni d'uso e le modalità d'intervento saranno regolamentate dalle indicazioni del Piano Provinciale di utilizzazione delle Sostanze minerali, (Piano cave), secondo le procedure previste dalla L.P. 24 ottobre 2006 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 70 **Zone di lavorazione**

(1) Il P.R.G. individua con apposita simbologia "L" le zone di lavorazione, distinguendo fra quelle ricadenti all'interno del Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali (Piano cave), e quelle esterne al suddetto Piano.

(2) Nelle zone di lavorazione è consentita l'edificazione legata alla coltivazione della cava e alla lavorazione dei materiali: capannoni e manufatti, reti tecnologiche, impianti in genere necessari per la lavorazione compresa la frantumazione, realizzazione di volumi destinati ad uffici e/o servizi di interesse collettivo (servizi aziendali, officine di riparazione, ecc.), opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio, subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del Comitato Tecnico Interdisciplinare Cave (Comitato cave) ove richiesto, secondo quanto stabilito dalla L.P. 7/2006 e s.m.i.. E' vietato qualsiasi edificio destinato alla residenza, sia precaria che definitiva.

(3) Per le zone ricadenti all'interno del Piano cave si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 della L.P. 24 ottobre 2006 n. 7, con i seguenti rapporti urbanistici:

rapporto massimo di copertura = 40%;

H max = 8,50 ml. (ad esclusione dei volumi tecnici);

Lotto minimo = nessuna limitazione.

(4) Le strutture e gli impianti fissi, ubicati all'interno delle zone di cui al precedente comma 3, dovranno essere asportate entro un anno dalla cessazione dell'attività medesima, a cura e spese del titolare, secondo quanto prescritto dall'art. 14 della L.P. 7/2006 e s.m.i., fatta salva l'ipotesi che entro lo stesso termine non venga rilasciato atto autorizzativo ai sensi della L.P. 1/2008 e s.m.i. per le opere conformi al P.R.G..

(5) I piazzali di lavorazione esistenti già autorizzati nel Programma di Attuazione in vigore possono continuare a svolgere l'attività in essere di lavorazione del materiale estratto.

(6) Nelle zone di lavorazione esterne al perimetro del Piano cave, evidenziate nelle tavole del P.R.G. in scala 1:2000 e 1:5000, è ammesso, oltre agli interventi di cui al comma 2, anche la realizzazione di mense aziendali. Tali zone si dividono in:

a) zone di completamento, nelle quali è ammesso l'intervento edilizio diretto, con i seguenti indici e parametri:

Rapporto massimo di copertura = 30%

H max = 8.00 ml. (ad esclusione dei volumi tecnici)

Lotto minimo = nessuna limitazione

b) zone di espansione, nelle quali il P.R.G. si attua attraverso piani esecutivi di grado subordinato, con i seguenti indici e parametri:

Norme di Attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
aprile 2011

Rapporto massimo di copertura = 45%

H max = 8.00 ml.

Lotto minimo = 1.000 mq.

(7) La realizzazione delle opere nelle zone di lavorazione esterne al perimetro del Piano cave è soggetta al rilascio di concessione edilizia o alla presentazione di denuncia d'inizio di attività ai sensi della L.P. 1/2008 e del Regolamento Edilizio comunale.

(8) Nelle zone di lavorazione l'edificazione deve rispettare le distanze dai fabbricati, dai confini di proprietà e dalle strade secondo quanto stabilito dal Capo III del Titolo 1° delle presenti norme. Le opere completamente interrato quali vasche per la raccolta di acqua, cisterne, fosse per pesi e altra tecnologia di zona possono essere realizzate a prescindere dalle distanze dai confini, come previsto dall'art. 8 comma 1 lettera d), nel rispetto comunque delle distanze fissate dal Codice Civile.

(9) Tutti i fabbricati necessari all'espletamento dell'attività di lavorazione dovranno essere realizzati con elementi prefabbricati o tecniche costruttive tali che ne agevolino la rimozione al termine dell'attività medesima.

(10) L'eventuale utilizzo per attività artigianali dell'area di loc. Tege, contraddistinta in cartografia dalla sigla PL2, va necessariamente ricondotto a una variante al P.R.G. o a un programma integrato di intervento ai sensi dell'art. 51 della L.P. 1/2008 con conseguente variante urbanistica.

Art. 71

Zone di lavorazione ad uso non esclusivo dell'attività di cava

(1) Il P.R.G. individua all'interno del Piano cave, con apposita simbologia, le aree per impianti e strutture ad uso non esclusivo dell'attività di cava, nelle quali sono consentite, oltre alle attività e strutture previste nel precedente art. 70, la realizzazione di strutture ed impianti del settore produttivo secondario destinati al servizio, anche non esclusivo, dell'attività di lavorazione e trasformazione dei materiali estratti o provenienti da altre attività di scavo e demolizione, nonché di tettoie per il riparo delle macchine operatrici impiegate nelle attività ammesse.

(2) Tali aree sono destinate ad ospitare strutture ed impianti rientranti nel settore secondario per la lavorazione, trasformazione e riciclaggio del materiale proveniente da qualsiasi tipo di scavo (cave, torbiere, miniere, ecc.) e dei materiali inerti provenienti da demolizioni edili.

(3) In tali zone è consentita l'edificazione di capannoni e manufatti per la lavorazione dei minerali secondo quanto stabilito dalla L.P. 7/2006, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

Rapporto massimo di copertura = 50%;

H max = 8,50 ml. (ad esclusione dei volumi tecnici);

Lotto minimo = nessuna limitazione.

(4) Nelle citate aree l'edificazione sarà attuata con intervento edilizio diretto e soggetta, fatti salvi i casi previsti dall'art. 14 della L.P. 7/2006, al rilascio di concessione edilizia o alla presentazione di denuncia d'inizio di attività ai sensi della L.P. 1/2008 e del Regolamento Edilizio comunale, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Tecnico Interdisciplinare Cave (comitato cave) sulla compatibilità dell'intervento con la possibilità di sfruttamento dei giacimenti. Il rilascio della concessione edilizia o l'efficacia della denuncia d'inizio di attività saranno altresì subordinate all'acquisizione dei pareri, visti, autorizzazioni previsti dalla Legge.

Art. 72

Zone di bonifica prioritaria

(1) Il P.R.G. individua, con apposita simbologia "RB", le aree di bonifica prioritaria.

(2) Si tratta di aree compromesse dall'attività mineraria, il cui recupero ambientale avverrà attraverso specifici progetti di ripristino ambientale. I progetti prevedranno tutte le possibilità progettuali per una integrazione omogenea dell'area nel contesto paesaggistico esistente con la cucitura delle attuali ferite visive e ripristino dei coni visuali, compatibilmente con le specifiche destinazioni delle zone urbanistiche limitrofe.

Norme di Attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
aprile 2011

Titolo 10°

ZONE AGRICOLE

Art. 73 **Norme generali**

(1) Le zone agricole sono le aree di fondamentale importanza per la salvaguardia e valorizzazione dell'attività agricola che svolgono anche una importante azione di salvaguardia ambientale e paesistica, del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico, del mantenimento della biocenosi e dello stato microclimatico.

(2) Le zone agricole sono individuate nella cartografia in scala 1:5000 e 1:2000 e si dividono in:

- a) aree agricole del P.U.P. (art. 74);
- b) aree agricole di pregio del P.U.P. (art. 75);
- c) zone agricole integrate (art. 76);
- d) zone agricole di tutela ambientale e produttiva (art. 77);
- e) zone agricole di tutela ambientale (art. 78).

I relativi articoli integrano quanto specificato in termini generali per tutte le aree, nel presente articolo.

(3) Fatte salve le norme specifiche di zona, nelle zone agricole la costruzione dei manufatti dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) le stalle dovranno essere distanti almeno 50 mt. dalle zone individuate per insediamenti a prevalenza residenziale, per attrezzature e servizi pubblici, a verde, per attrezzature turistiche;
- b) tutte le nuove stalle dovranno distare dalle abitazioni non meno di 30 mt. esclusa l'abitazione del conduttore che comunque non deve essere in collegamento diretto con la stalla ed essere situata sopravvento; devono essere provviste di concimaia situata a distanza non minore di 30 mt. dalle abitazioni e possibilmente sottovento rispetto ad esse, non minore di 30 mt. dalle strade statali, provinciali o di maggiore interesse nazionale, non minore di 50 mt. da cisterne e prese d'acqua potabile;

(4) La nuova edificazione deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo. Le stalle ed i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.

La costruzione di ricoveri o annessi agricoli per la conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, essiccatoi, silos, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.

(5) I proprietari devono assicurare la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e quant'altro può deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione e la recinzione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultino indecorosi o che lo possono diventare, o la loro occultazione alla vista.

(6) La viabilità rurale minore non indicata dal P.R.G. deve essere realizzata rispettando i requisiti stabiliti all'articolo specifico.

(7) Nelle aree di cui al presente articolo sono altresì vietate tecniche e mezzi di coltivazione che possano comportare una riduzione permanente delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie.

(8) E' ammessa la costruzione di volumi interrati, per una SN non superiore a 50 mq. in aderenza o posti entro una distanza di 50 mt. dagli edifici esistenti (art. 8 comma 1 lett. a) e b) in zona e dagli "Edifici esistenti nei centri storici" (art. 37) e "Insediamenti storici sparsi" (art. 40) delle

presenti norme, purché finalizzati ad un uso connesso con l'attività svolta nell'edificio esistente, e purché venga ripristinato l'andamento orografico e la consistenza del verde precedente (almeno 30 cm. sopra la soletta), salvo la parte strettamente necessaria per l'accesso alla costruzione stessa.

(9) Per gli edifici esistenti (art. 8 comma 1 lett. a) e b) in zona non evidenziati come insediamenti storici sparsi (art. 40) sono ammessi, al fine esclusivo di garantirne l'attività agricola e/o la funzionalità delle destinazioni d'uso in atto, gli interventi di ristrutturazione e quelli di ampliamento di seguito elencati, alternativi uno all'altro:

- fino al 20% del volume (VM) preesistente, da destinare esclusivamente a scopi abitativi;
- fino al 40% del volume (VM) preesistente, da destinarsi a scopi produttivi;

Tali ampliamenti non possono comunque superare i 200 mc. di volume (VM) complessivo.

(10) Gli ampliamenti predetti dovranno rispettare l'altezza massima di ml. 9,00. Gli ampliamenti di edifici con altezza superiore alla massima stabilita (ml. 9,00) possono essere effettuati per aggiunte laterali, fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio, sempre nel rispetto degli ampliamenti massimi consentiti.

(11) Nelle aree di cui al presente articolo è ammesso il riuso dei rustici, degli edifici rurali e produttivi esistenti (art. 8 comma 1 lett. a) e b) non evidenziati come "Insediamenti storici sparsi" art. 40 e non più utilizzati a fini agricoli, al fine della conservazione del rapporto ambientale spazio aperto - spazio costruito.

(12) In tali immobili, allo scopo di permettere miglioramenti igienici e distributivi, sono ammessi interventi, fino alla ristrutturazione edilizia con conseguenti variazioni alla destinazione d'uso di residenza rurale o di annessi agricoli - produttivi, che non comportino aumento di volume. Tali interventi non possono comunque comportare aumento di volumi e sono volti funzionalmente alla riutilizzazione abitativa degli immobili. La ristrutturazione edilizia può portare alla realizzazione di un numero di unità abitative superiore ad una unità a quelle esistenti originariamente. La ristrutturazione degli annessi agricoli produttivi può portare alla realizzazione di due unità abitative per costruzione ristrutturata.

(13) Gli interventi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali del manufatto.

(14) Nelle zone agricole perimetrate ed evidenziate con il simbolo **i** "inedificabile", non è consentita alcuna edificazione (né quella stabilita dal presente articolo né quella prevista nei singoli articoli di zona).

Art. 74

Aree agricole del P.U.P.

(1) Sono le zone individuate ai sensi dell'art. 37 delle norme di attuazione del P.U.P. 2008 dove, per l'accertata qualità dei suoli e per l'entità degli investimenti, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche vanno considerate come esigenze primarie.

(2) In queste zone, individuate nella cartografia in scala 1:5000 e 1:2000, oltre a quanto stabilito nel precedente art. 73, sono ammesse esclusivamente attrezzature necessarie alle attività di cui sopra e precisamente:

- a) ricoveri per animali e stalle a conduzione familiare, con esclusione di nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale;
- b) silos, magazzini per i prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, essiccatoi;
- c) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione ed inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi ed in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni dell'azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 mc. residenziali;
- d) una ulteriore unità abitativa per garantire la continuità gestionale dell'azienda e la creazione di foresterie adibite ad alloggio dei lavoratori stagionali, secondo quanto stabilito all'art. 2 del D.P.P. n. 8-40/Leg. di data 08.03.2010;
- e) attività agrituristiche nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 37 comma 5 delle norme di attuazione del P.U.P. 2008;

Norme di Attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
aprile 2011

- f) serre come specificato all'art. 8 comma 1 lettera l);
- g) tettoie per una superficie coperta massima di 20 mq. e con altezza massima di 3,50 ml. Dette tettoie potranno raggiungere la dimensione massima di 100 mq. e l'altezza massima di zona se realizzate in aderenza o comunque ad una distanza non superiore a ml. 50 dall'edificio aziendale, al quale devono essere legate da vincolo di pertinenzialità. E' prescritto l'uso di tecniche costruttive, tipologie edilizie e materiali a carattere tradizionale o comunque prevalenti nell'ambito locale.

(3) Previo parere favorevole dell'organo provinciale previsto dal P.U.P. 2008, è altresì ammessa la realizzazione di:

- a) strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata ovvero da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale;
- b) impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia;
- c) maneggi;
- d) strutture di limitata entità e facilmente rimovibili destinate ad attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo.

(4) I richiedenti la concessione edilizia o i titolari della denuncia d'inizio di attività per nuove costruzioni relative agli interventi di cui al precedente comma 2, lettere a), b), f) e g) devono risultare iscritti, a termini della L.P. 11/2000, all'Archivio Provinciale delle Imprese agricole - sezione prima o seconda; per le lettere c) d) ed e), iscritti nella sezione prima.

(5) Le nuove costruzioni di cui ai precedenti comma 2) e 3) devono essere realizzate nel rispetto dei seguenti indici:

- lotto minimo mq. 3.000; per la realizzazione di tettoie di cui al comma 2 lett. g) è pari a mq. 1.500;
- indice fondiario (IF) massimo 0,13 mc./mq. così ripartito: 0,10 mc./mq. per le parti legate alle attività produttive e 0,03 mc./mq. per le parti destinate ad abitazione;
- volume massimo (VM) per attività produttive mc. 1.200;
- volume massimo per abitazione di mc. 400 e non superiore al 40% del volume destinato ad attività produttiva;
- altezza massima ml. 9,00.

(6) Nel caso in cui l'attività produttiva dell'azienda sia di indirizzo zootecnico e l'intervento edilizio sia chiaramente finalizzato a questo utilizzo il volume massimo viene elevato a 2.000 mc. e l'indice fondiario per le attività produttive è elevato a 0,15 mc./mq..

(7) Ai fini del computo della SF è ammesso l'accorpamento di più particelle di proprietà del conduttore o dei conduttori alle seguenti condizioni:

- le particelle risultino nell'ambito del territorio comunale o di Comuni confinanti;
- le particelle in accorpamento risultino sulla base dei fogli di possesso terreni agrari (esclusi quindi i terreni qualificati come alpe, boschi, pascolo, improduttivo, paludi e stagni e area edificabile);
- le particelle in accorpamento siano all'interno delle zone a verde di tutela degli insediamenti storici e delle zone agricole di cui al presente Titolo 10°.

(8) Gli interventi edilizi devono rispettare le ulteriori disposizioni dell'art. 62 commi 1, 2, 4, 5 e 6 della L.P. 1/2008.

(9) Nelle aree agricole del P.U.P. è inoltre ammessa la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni, funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale da parte di soggetti proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, secondo quanto stabilito all'art. 3 del D.P.P. n. 8-40/Leg. di data 08.03.2010.

Art. 75

Aree agricole di pregio del P.U.P.

(1) Sono le zone individuate ai sensi dell'art. 38 delle norme di attuazione del P.U.P. 2008 caratterizzate da elevata qualità colturale, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale.

(2) Ai fini della tutela produttiva e paesistica, nelle aree agricole di pregio del P.U.P. sono ammessi, di norma, esclusivamente gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo e quelli di cui ai precedenti articoli 73 e 74, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 3.

(3) Gli interventi di cui all'art. 73 commi 11 e 12 ed all'art. 74 commi 2 e 3 possono essere realizzati solo previo accertamento della sussistenza delle condizioni da parte dell'organo provinciale preposto, come previsto all'art. 38 delle norme di attuazione del P.U.P. 2008 e a condizione che, valutate le alternative, sia dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio.

(4) Nelle aree agricole di pregio del P.U.P. sono comunque vietati:

- a) cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesistici esistenti e protetti;
- b) trasformazioni che sovvertono senza migliorarla la morfologia dei luoghi e le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, nell'arredo degli spazi aperti;
- c) movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati all'aumento della produttività agricola.

Art. 76

Zone agricole integrate

(1) Sono zone destinate alla produzione agricola, in cui tuttavia non è necessaria, date le caratteristiche di tale attività una particolare concentrazione di infrastrutture e di attrezzature per la produzione.

(2) Tali zone svolgono anche una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico, del mantenimento della biocenosi e dello stato microclimatico. Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo deve essere finalizzata alla conservazione dell'ambiente e alla ristrutturazione della produzione agricola. E' vietato nelle zone agricole integrate trasformare la coltura agricola in forestale.

(3) In queste zone sono consentiti, oltre agli interventi di cui all'art. 73, esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di manufatti ed infrastrutture attinenti allo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche e precisamente:

- a) ricoveri per animali e stalle a conduzione familiare;
- b) silos, magazzini per i prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, essiccatoi;
- c) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione ed inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi ed in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni dell'azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 mc. residenziali, sempre che l'imprenditore risulti iscritto alla sezione prima dell'archivio provinciale delle imprese agricole a termine della L.P. 4 settembre 2000 n. 11, che concerne modificazioni a leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa nonché disposizioni per l'istituto dell'archivio provinciale delle imprese agricole;
- d) attività agrituristiche;
- e) serre come specificato all'art. 8 comma 1 lett. l) delle presenti norme;
- f) tettoie per una superficie coperta massima di 20 mq. e con altezza massima di 3,5 ml. Dette tettoie potranno raggiungere la dimensione massima di 200 mq. e l'altezza massima di zona se realizzate in aderenza o comunque ad una distanza non superiore a ml. 50 dall'edificio aziendale. E' prescritto l'uso di tecniche costruttive, tipologie edilizie e materiali a carattere tradizionale o comunque prevalenti nell'ambito locale.

(4) I richiedenti la concessione edilizia per nuove costruzioni destinate all'attività di cui alle lettere a), b), e) ed f) devono risultare iscritti, a termini della L.P. 11/2000, all'Archivio Provinciale delle Imprese agricole - sezione prima o seconda; per le lettere c) e d), iscritti nella sezione prima.

(5) Ai fini del computo della ST è ammesso l'accorpamento di più particelle di proprietà del conduttore o dei conduttori alle seguenti condizioni:

- le particelle risultino nell'ambito del territorio comunale o dei Comuni confinanti con le modalità dell'art. 62 della L.P. 1/2008;
- le particelle in accorpamento risultino sulla base dei fogli di possesso terreni agrari (esclusi quindi i terreni qualificati come alpe, bosco, pascolo, improduttivo, paludi e stagni e area edificabile);
- le particelle in accorpamento siano all'interno delle zone a verde di tutela degli insediamenti storici e delle zone agricole del presente Titolo 10°.

(6) In riferimento alle superfici accorpate l'indice fondiario massimo consentito è pari a 0,13 mc./mq. così ripartito: 0,1 mc./mq. per le parti legate alle attività produttive e 0,03 mc./mq. per le parti destinate ad abitazione.

(7) Dimensione minima del lotto facente corpo unico: mq. 3.000; per la realizzazione di tettoie di cui alla lett. f) la superficie del lotto minimo facente corpo unico è ridotta a 1.000 mq.

(8) Il volume utile massimo consentito per attività produttive è di mc. 1.200.

(9) Il volume abitativo non può in ogni caso essere superiore al 40% del volume destinato ad attività produttiva.

(10) Nel caso in cui l'attività produttiva dell'azienda sia di indirizzo zootecnico e l'intervento edilizio sia chiaramente finalizzato a questo utilizzo il volume massimo viene elevato a 2.000 mc. e l'indice fondiario per le attività produttive è elevato a 0,15 mc./mq..

(11) L'altezza massima consentita è di ml. 9.

Art. 77

Zone agricole di tutela ambientale e produttiva

(1) Sono zone destinate alla produzione agricola o suscettibili di diventarlo, ma che contengono nel loro insieme elementi ambientali tali da essere rigorosamente tutelati. Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo deve essere finalizzata alla valorizzazione del territorio agricolo e la ristrutturazione della produzione agricola dovrà in primo luogo conservare le caratteristiche predominanti, sia di carattere antropico che colturali.

Ai fini della tutela ambientale e paesistica, nelle aree agricole di tutela ambientale e produttiva sono vietati:

- a) cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesistici esistenti e protetti, rimanendo sempre esclusa la trasformazione agricola in forestale;
- b) trasformazioni che sovvertono senza migliorarla la morfologia dei luoghi e le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, nell'arredo degli spazi aperti;
- c) movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati all'aumento della produttività agricola.

(2) In tali zone non sono ammessi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, né sono consentite nuove edificazioni per qualsiasi altro uso.

(3) Sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi edilizi diretti non strettamente e necessariamente legati alle attività relative alla conduzione delle aziende ed alla gestione degli impianti:

- a) costruzioni di ricoveri o annessi agricoli per gli attrezzi e macchine agricole, fienili con strutture in legno con un VU in nessun caso superiore a 70 mc. o costruzioni di tettoie per una superficie coperta massima di 20 mq. e con altezza massima di 3,5 ml.;
- b) costruzioni di impianti tecnologici, legati all'agricoltura, concimaie, serbatoi;
- c) serre: tunnel permanenti (art. 8 comma 1 lett. l) delle presenti norme).

I richiedenti la concessione edilizia per nuove costruzioni destinate all'attività di cui alle lettere a), b) e c), devono risultare iscritti all'Archivio Provinciale delle Imprese agricole sezione prima o seconda e rispettare le modalità riportate al 5°, 6° e 7° comma dell'art. 76 "Zone agricole integrate".

(4) La dimensione minima del lotto facente corpo unico: 3000 mq..

(5) Le opere di sostegno, terrazzamenti, ecc. dovranno essere costruite, per le parti a vista, con tecniche e materiali tradizionali della zona o similari (paramenti in pietra per muri di

sostegno, staccionate in legno, ecc.), mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.

Art. 78

Zone agricole di tutela ambientale

(1) Sono zone che, pur svolgendo una funzione produttiva nel settore agricolo, esercitano una importante azione di salvaguardia ambientale e paesistica anche rispetto ai centri abitati assicurando un equilibrato rapporto fra superfici libere e superfici edificate. Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo di tutela ambientale deve essere finalizzata alla conservazione dell'ambiente e alla ristrutturazione della produzione agricola. E' vietato nelle zone agricole di tutela ambientale, trasformare la coltura agricola in forestale.

(2) In tali zone non sono ammessi pertanto insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, né sono consentite nuove edificazioni per qualsiasi altro uso, né costruzioni interrato (ad esclusione di quelle ammesse al 8° comma dell'art. 73).

(3) Ogni modificazione rilevante della morfologia ambientale o topografica esistente è da valutarsi con particolare cautela.

(4) Sono comunque consentite le operazioni necessarie per il razionale mantenimento o trasformazione delle colture agricole.

(5) Oltre agli interventi previsti all'art. 73, sono consentiti:

- costruzione di fienili, ricoveri per attrezzi e animali domestici, con strutture in legno e con un VU in nessun caso superiore a 150 mc. o costruzione di tettoie per una superficie coperta massima di 20 mq. e con altezza massima di 3,5 ml., su un lotto minimo di 3000 mq..

Le costruzioni di cui al presente punto possono raggiungere 250 mc. di VU solo nel caso in cui siano destinate al ricovero di animali, e siano realizzate al piano terra, in aderenza ad edifici esistenti, e con tecniche costruttive e materiali identici a quelli dell'edificio originario. Tale volume non è cumulabile con gli ampliamenti consentiti al 9° comma dell'art. 73.

- serre: tunnel permanenti (art. 8 comma 1 lett. l) delle presenti norme).

(6) I richiedenti la concessione edilizia per nuove costruzioni destinate all'attività di cui agli alinea del precedente comma 5) devono risultare iscritti all'Archivio Provinciale delle Imprese agricole sezione prima o seconda.

Titolo 11°

ZONE A BOSCO

Art. 79 **Zone a bosco**

(1) Sono zone caratterizzate dalla presenza di boschi e foreste, radure a prato e pascolo, porzioni di terreno coltivato nelle quali va preservata, razionalizzata e potenziata l'attività di forestazione.

(2) Nelle zone a bosco sono ammessi gli interventi previsti dai piani forestali e montani di cui all'art. 6 della L.P. 23.05.2007 n. 11.

(3) Sugli edifici esistenti (art. 8 comma 1 lett. a) e b), nella zona a bosco, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza modificazione della destinazione d'uso esistente.

Titolo 12°

ATTREZZATURE RELATIVE ALLA MOBILITA'

Art. 80 Viabilità

(1) Le zone indicate per la viabilità sono destinate allo svolgimento del traffico pedonale e meccanico, ed in esse l'intervento spetta unicamente alla pubblica amministrazione.

(2) In queste zone sono ammessi interventi di miglioramento, potenziamento e nuova realizzazione di spazi per il traffico dei mezzi meccanici e dei pedoni.

(3) Il P.R.G. divide la viabilità in quattro categorie:

- a) strade di III categoria: trattasi della viabilità di grande interesse provinciale individuabile con la S.P. n. 71 "Fersina-Avisio"
- b) strade di IV categoria: trattasi della viabilità di minore interesse provinciale individuabile con la S.P. n. 104 "Delle Quadrate";
- c) strade locali (altre strade): trattasi di tutte le strade di collegamento delle principali località del territorio comunale e della rete viabile interna alle zone di espansione. In questa categoria ricadono tutte le strade di interesse pubblico non individuabili nelle altre tre categorie;
- d) strade rurali e boschive: trattasi della viabilità minore comunale non evidenziata in cartografia, avente particolari limitazioni al traffico e comprendente le:
 - strade ad uso esclusivo di accesso ai fondi agricoli;
 - strade forestali principali esistenti, individuate e classificate a sensi della L.P. 11/2007 e s.m.i. e soggette alla disciplina specifica prevista dalla suddetta legge;
 - strade provviste di specifica segnaletica stradale che limiti il transito ai soli autorizzati (residenti, proprietari dei fondi, ecc.).

(4) A ciascun tipo di strada è assegnata la larghezza totale della piattaforma stradale risultante dalla tabella "A" allegata alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i. (vedi tabella allegata adattata alle fattispecie di Piano).

(5) Per le strade non individuate nella cartografia di Piano si applicano le disposizioni relative alle "strade rurali e boschive" contenute nella deliberazione della Giunta Provinciale citata nel punto precedente.

(6) I tracciati e le dimensioni delle strade del P.R.G. sono vincolanti nei limiti delle rispettive fasce di rispetto. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio.

(7) L'eventuale assenza nella cartografia del P.R.G. di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità.

(8) All'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento è sempre ammessa la realizzazione di nuova viabilità di accesso a servizio dell'edificazione, salvo specifiche limitazioni di zona.

(9) Fuori dagli insediamenti (zone specificatamente destinate all'insediamento) è ammessa la costruzione di strade veicolari minori non previste dal P.R.G., in conformità con le disposizioni dell'art. 65 della L.P. 1/2008.

(10) Oltre alle opere stradali ed ai relativi servizi funzionali (illuminazione, semafori, ecc.) vi si potranno realizzare impianti di arredo stradale, canalizzazione di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti, ecc...), aree di parcheggio.

(11) All'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento, nei tratti stradali di nuova costruzione vanno previsti marciapiedi su uno o entrambi i lati di larghezza non inferiore a ml. 1,50; nei tratti esistenti e soggetti a potenziamento va comunque assicurato un marciapiede di larghezza non inferiore a ml. 1,50.

(12) Nell'attuazione degli interventi vanno osservate le disposizioni contenute nel D.P.R. 30.03.2004 n. 142, recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare.

Norme di Attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
aprile 2011

TABELLA "A"

DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO		
CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE	
	MINIMA	MASSIMA
III CATEGORIA	7.00	9.50
IV CATEGORIA	4.50	7.00
ALTRE STRADE	4.50*	7.00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	-- -- --	3.00

(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a mt. 3

Art. 81 Fasce di rispetto stradale

(1) Le fasce di rispetto stradale, pur non essendo individuate espressamente sulle carte di Piano, sono costituite dallo spazio laterale alle strade avente larghezza pari alle distanze di cui ai precedenti articoli.

(2) Tali fasce non possono essere utilizzate per l'edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno salvo la realizzazione delle opere di cui ai seguenti commi ed i volumi interrati da destinare ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i..

(3) In tali fasce sono ammesse le seguenti realizzazioni nel rispetto delle particolari norme vigenti:

- sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
- cabine di distribuzione dell'energia elettrica;
- reti idrauliche, fognature, canalizzazioni irrigue e canalizzazioni in genere;
- recinzioni (come definite dal nuovo codice della strada);
- stazioni di pompaggio e serbatoi idrici;

- pozzi;
- metanodotti, serbatoi di gas GPL e simili, ecc.;
- strade a servizio dell'edificazione, di raccordo dei vari sbocchi viari e a servizio delle opere consentite in detta fascia;
- marciapiedi.

(2) Le fasce di rispetto possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile e della superficie fondiaria SF, nel rispetto degli indici e dei parametri indicati nelle singole zone.

(3) Nelle fasce di rispetto potranno essere realizzati parcheggi, secondo le modalità previste dagli artt. 82 e 83 delle presenti norme.

(4) L'abbandono o mutamento di attività insediate nelle fasce di rispetto, determinano automaticamente l'obbligo di attenersi a parametri e normative specifiche delle zone contigue.

(5) Per gli edifici esistenti, ricadenti all'interno delle fasce di rispetto, sono ammessi gli interventi specificati nei singoli articoli di zona, comprese le entità in ampliamento. L'ampliamento è ammesso purché esso non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio da ampliare e garantisca comunque una distanza di ml. 2,00 dal ciglio della strada, fatta salva la sopraelevazione in continuità con le murature perimetrali esistenti, ove consentita.

(6) All'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento (art. 29), nelle fasce di rispetto delle strade esistenti, sono consentiti, nel rispetto delle norme di zona e previo parere della Commissione Edilizia comunale, sia l'ampliamento dentro e fuori terra, sia la realizzazione di nuovi edifici, quando preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale. In ogni caso il nuovo edificio non può avvicinarsi alla strada più dell'edificio con il quale è allineato e va garantita comunque una distanza minima di ml. 2,00 dal ciglio della strada.

(7) Per gli edifici pubblici o di interesse pubblico di cui all'art. 112 della L.P. 1/2008 è ammesso l'ampliamento come previsto dall'art. 6 comma 3 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i. (vedi recente n. 890 dd. 05.05.2006).

(8) Nell'attuazione degli interventi vanno osservate le disposizioni contenute nel D.P.R. 30.03.2004 n. 142, recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, con particolare riferimento ai limiti delle fasce di pertinenza acustica ivi stabiliti.

Art. 82 **Parcheggi**

(1) Nelle Carte di progetto del Piano alla scala 1:2000 e 1:5000 sono indicate, con apposita campitura e nel caso della tavola di maggior dettaglio con apposito cartiglio lettera **P** le zone destinate a parcheggi pubblici o di interesse pubblico, in adiacenza a zone nelle quali le destinazioni d'uso previste richiedono spazi a ciò destinati.

(2) Oltre a ciò, e conformemente a quanto disposto al precedente art. 81 è consentita la realizzazione di parcheggi scoperti all'interno delle fasce di rispetto stradale, purché le aree per la sosta e le manovre siano adeguatamente protette dalle corsie di traffico e sistemate con la piantumazione di alberature o siepi. Nelle fasce di rispetto stradale è comunque consentita la realizzazione dei garage interrati previsti all'art. 6 comma 6 della Del.G.P. n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i..

(3) Fatte salve le specificazioni sopraccitate, resta obbligatorio in tutte le ricostruzioni, ristrutturazioni ove sia previsto il cambio di destinazione d'uso, negli ampliamenti, nelle nuove costruzioni, o nelle zone di pertinenza delle stesse, rispettare la disciplina provinciale sugli spazi di parcheggio (Delibere G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010 - Allegato 3 e n. 177 dd. 04.02.2011). Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, si prescinde dalla predisposizione di nuovi spazi per parcheggio privato.

(4) Nell'ambito delle perimetrazioni dei centri storici, gli interventi sugli edifici esistenti, compresi gli ampliamenti, sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle dotazioni minime degli spazi a parcheggio, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 9 della suddetta Del.G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010 - All. 3.

(5) Le tabelle di riferimento delle funzioni e delle dotazioni di standard per parcheggi al servizio delle singole costruzioni nel Comune di Fornace (zona b), sono quelle allegate alle pagine seguenti.

(6) In particolare per le zone residenziali (artt. 58 e 59):

- a) deve essere garantito almeno un posto auto per appartamento anche monocamera delle dimensioni non inferiori a quelle indicate nella Tabella D dell'Allegato 3 alla Del.G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010;
- b) le zone destinate a parcheggio privato, devono essere vincolate all'uso di parcheggio mediante abbinamento obbligatorio e non separabile ad ogni appartamento o unità immobiliare;

(7) Nelle zone per attività produttive, commerciali, i posti autocarro dovranno essere accoppiati in modo da consentire la sosta di autotreni.

(8) I proprietari di immobili a destinazione residenziale possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga alle presenti norme, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 113 della L.P. 1/2008.

Art. 83 **Parcheggi coperti**

(1) Nelle tavole di piano è indicata con apposita simbologia e cartiglio "Pi" la zona, adiacente alla rete viaria esistente, nella quale è ammessa la realizzazione di costruzioni ad uso parcheggio a servizio delle abitazioni residenziali limitrofe, subordinatamente alla demolizione dei manufatti incongrui presenti nelle vicinanze.

(2) Tali costruzioni possono essere realizzate sia interrate che fuori terra purché la struttura di copertura, che potrà essere utilizzata anche come parcheggio a raso, sia collocata a quota uguale o inferiore a quella della carreggiata stradale.

(3) Dovrà essere particolarmente curato l'inserimento delle opere nell'ambiente circostante ed adottati gli accorgimenti mimetici (alberature, siepi, ecc.) atti a limitare l'impatto visivo sul paesaggio.

TABELLA DELLE FUNZIONI

1. RESIDENZA		Abitazioni, collegi, conventi, convitti, piccoli uffici, studi professionali, artigianato di servizio
2. ALBERGHI		
3. SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO	3.a ISTRUZIONE	Asili, scuole materne, scuole dell'obbligo, scuole superiori, università
	3.b ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	religiose, assistenziali ed ambulatoriali, uffici postali, banche, servizi sociali di quartiere.
	3.c ATTREZZATURE SPORTIVE E DI CONCENTRAZIONE	Impianti sportivi, stadi, palazzi dello sport e di convegno, cinema, teatri, mostre, biblioteche, musei, mense.
	3.d ATTREZZATURE OSPEDALIERE	ospedali, case di cura.
	3.e STRUTTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE	
	3.f ATTREZZATURE ASSISTENZIALI	case di riposo, comunità terapeutiche
4. EDIFICI PRODUTTIVI		industria e artigianato di produzione.
5. EDIFICI PER IL COMMERCIO		5.a dettaglio e centri commerciali 5.b ingrosso, magazzini e depositi
6. ESERCIZI PUBBLICI		ristoranti, bar, discoteche.
7. SALE GIOCHI E SIMILI		attività di commercializzazione di giochi pubblici
8. EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' AMMINISTRATIVA		uffici pubblici, centri direzionali
9. IMPIANTI DI RISALITA		
10. ALTRI EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE		luoghi di culto, cimiteri, manufatti a servizio di aeroporti e porti, centrali elettriche, centri di incubazione di impresa, fiere.

TABELLA DI DOTAZIONE DI STANDARD
PER PARCHEGGI AL SERVIZIO DELLE SINGOLE COSTRUZIONI

FUNZIONI		ZONA b
1. RESIDENZA		1 mq/15 mc
2. ALBERGHI		6 mq/1 p.letto
3. SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO	3a. istruzione	1 mq/20 mc
	3b. att. di interesse comune	1 mq/10 mc
	3c. att. sportive e di concentrazione	3 mq/1 posto con min. 1 mq/15 mq. sup. lorda impianto
	3d. att. ospedaliera	1 mq/15 mc
	3e. strutt. protezione civile	10% sup. cop. + 5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1°
	3f. strutt. assistenziali	6 mq/1 p.letto
4. EDIFICI PRODUTTIVI		10% sup. cop. + 5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1°
5. EDIFICI COMMERCIALI	5a. al dettaglio e centri comm.	1mq/2mq s.n.comm.
	5b. mag. dep. vendita all'ingrosso	10% sup. cop. + 5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1°
6. ESERCIZI PUBBLICI		2mq/1mq s.n.
7. SALE GIOCHI E SIMILI		1mq/1mq s.n.
8. EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' AMMINISTRATIVE		1mq/10mc
9. IMPIANTI DI RISALITA		3mq/1sciatore
10. ALTRI EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE		analisi e progetto specifico

Art. 84

Percorsi pedonali e ciclabili

(1) Il P.R.G., al fine di migliorare le condizioni ambientali e di riqualificare la qualità degli spazi urbani, contribuendo al decongestionamento del traffico veicolare a motore, individua una fitta rete di percorsi pedonali, ciclabili e ciclopeditoni.

(2) I tracciati individuati nelle tavole di piano con i criteri di cui alla L.P. 49/88 hanno valore orientativo, e pur rispettati di massima per il loro andamento, dovranno essere specificati nelle caratteristiche planimetriche, di sezione, quote e arredo, ai sensi dell'art. 3 L.P. 49/88.

(3) I percorsi pedonali, ciclabili e ciclopeditoni aventi larghezza inferiore ai 3 mt. complessivi e/o ricompresi nella sede stradale, possono essere sempre realizzati o modificati indipendentemente dall'indicazione delle tavole di piano. Nella loro realizzazione sarà salvaguardata l'attività agricola e verrà garantito l'accesso ai fondi.

(4) Anche se non specificatamente indicati in cartografia sulle tavole di Piano, dovranno essere valorizzati su tutto il territorio i percorsi turistici. Particolare riguardo sarà attribuito ai sentieri pedonali esistenti, o in progetto, da dotare di adeguata segnaletica e di punti di sosta attrezzati, alla individuazione e realizzazione di piste ciclabili di nuova previsione, nonché ai tracciati escursionistici.

Art. 85

Piazzole per elicottero

(1) Il P.R.G. individua con apposito contrassegno, lettera "h", i siti destinati all'atterraggio ed al decollo di elicotteri utilizzati a fini collettivi o di soccorso pubblico.

(2) Le dimensioni e le fasce di rispetto degli spazi destinati al decollo e all'atterraggio di elicotteri sono riportate nelle leggi specifiche di settore.

(3) La progettazione dei suddetti spazi deve essere redatta in conformità alle vigenti Norme in materia. E' opportuno fare in modo che l'elicottero atterri senza che alcun tipo di ostacolo impedisca le manovre di atterraggio, che deve avvenire secondo una traiettoria di avvicinamento libera da qualsiasi impedimento.

Titolo 13°

ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

Art. 86 Attrezzature tecnologiche

(1) Sono zone destinate ad attrezzature ed impianti per l'igiene ambientale e per la salvaguardia delle caratteristiche ecologiche del territorio.

Esse sono suddivise in: discariche di inerti **Di I**, gas metano, acquedotto e cabine di trasformazione contraddistinti dalla lettera **T**.

(2) L'individuazione e l'attuazione delle zone a discariche di inerti **Di I**, è prevista tramite la stesura del piano comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti speciali ai sensi degli artt. 66 e 67 del T.U.L.L.P.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, indipendentemente dalle indicazioni cartografiche del P.R.G.. Tali aree sono destinate allo smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi.

(3) In queste zone il P.R.G. si attua attraverso l'intervento edilizio diretto.

(4) Ove non altrimenti indicato negli elaborati del P.R.G., tali impianti vanno localizzati a conveniente distanza dai centri abitati e vanno realizzati in conformità alle leggi e ai regolamenti esistenti.

(5) Le aree per attrezzature tecniche non edificate, né destinate a parcheggi, saranno sistemate a verde attuando provvedimenti diretti a celare e/o mimetizzare i manufatti e gli impianti, e l'abbattimento della rumorosità con siepi e alberature o altre soluzioni idonee (es. dune vegetali).

(6) Gli impianti dovranno comunque armonizzarsi con l'ambiente naturale circostante.

Art. 87 Elettrodotti - Metanodotti - Condotte forzate - Linee telefoniche

(1) Nella realizzazione di nuove reti per elettrodotti, metanodotti, linee telefoniche, condotte forzate e simili si applicano le disposizioni provinciali e le norme vigenti in materia, compatibilmente con la tutela sanitaria e paesaggistico - ambientale.

(2) L'esecuzione di nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20.000 V. e di nuove linee telefoniche va fatta possibilmente in tubazioni interrate. Negli interventi sulla rete esistente si consiglia di provvedere all'interramento delle linee medesime.

(3) Le distanze dagli elettrodotti, dai metanodotti e dalle condotte forzate sono riportate nelle leggi specifiche e negli atti di vincolo intavolati.

(4) Per le attrezzature tecnologiche, evidenziate o meno in cartografia, quali cabine di trasformazione dell'energia elettrica, elettrodotti per il trasporto dell'energia, impianti fissi generatori di radiofrequenze, oltre alle norme di settore si applicano le disposizioni concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici come previsto negli specifici provvedimenti normativi.

(5) In particolare, all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti, da determinarsi secondo le disposizioni del Decreto Ministero Ambiente dd. 29.05.2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti), devono essere verificati i limiti e gli obiettivi fissati nel Decreto Presidente Consiglio dei Ministri dd. 08.07.2003.

Art. 88 Apparati di ricezione e trasmissione radiotelevisiva e sistemi radiomobili di comunicazione

(1) Per la progettazione ed installazione di impianti di telefonia mobile, di telecomunicazione, di radiodiffusione e comunque altri impianti generatori di radiofrequenze si rinvia alle specifiche Leggi e regolamenti di settore vigenti nonché alle disposizioni concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

(2) L'installazione di antenne per la trasmissione radiotelevisiva o per la trasmissione telefonica cellulare va comunque effettuata compatibilmente con la tutela sanitaria e con la tutela dell'ambiente e del paesaggio, sulla base di quanto stabilito nel Decreto Presidente Consiglio dei Ministri dd. 08.07.2003, attuativo della Legge 22.02.2001 n. 36.

(3) La localizzazione delle strutture, in rapporto alle esigenze dei gestori, va concordata con l'Amministrazione comunale, tenendo presente che i territori possibilmente da evitare per tali infrastrutture sono le zone:

- specificatamente destinate all'insediamento, con particolare attenzione alla prossimità di strutture scolastiche, asili infantili, edifici residenziali e strutture sanitarie;
- caratterizzate sotto il profilo naturalistico o paesaggistico;
- particolarmente visibili da punti panoramici o interposte tra con visivi di particolare bellezza paesaggistica e/o monumentale.

(4) L'acquisizione del provvedimento autorizzatorio per l'installazione di impianti di telefonia mobile è subordinata all'ottenimento del consenso scritto dei proprietari delle aree sulle quali ricadono, in proiezione orizzontale, i volumi di rispetto di cui all'art. 2 del D.P.G.P. 29.06.2000 n. 13 e s.m.i..

Art. 89

Vincolo cimiteriale e fascia di rispetto cimiteriale

(1) La zona indicata con apposita simbologia (c - vincolo cimiteriale), è adibita a cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura.

(2) Vengono considerati servizi cimiteriali anche gli eventuali garage per le auto di servizio e gli altri servizi specifici.

(3) La fascia di rispetto cimiteriale è indicata, con apposita simbologia, nelle tavole di Piano.

(4) All'interno della fascia di rispetto cimiteriale sono ammessi esclusivamente i servizi e strutture relativi alla conduzione cimiteriale ed i seguenti interventi, purché realizzati nel rispetto della destinazione di zona fissata dal P.R.G. e dei relativi parametri:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia, senza modifica della destinazione d'uso, degli edifici esistenti (art. 8 comma 1 lett. a) e b);
- b) subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari:
 - cambio di destinazione d'uso, demolizione e ricostruzione nonché ampliamento, per migliorarne le condizioni di utilizzo, degli edifici esistenti;
 - le opere pubbliche e di interesse pubblico ed altri interventi compatibili, secondo quanto disposto dall'art. 66 comma 3 della L.P. 1/2008 e dalla Del. G.P. 2023 dd. 03.09.2010, Allegato 4, art. 2.

(5) La struttura cimiteriale può essere ampliata nel rispetto di quanto stabilito all'art. 66 della L.P. 1/2008. L'ampliamento è subordinato al contestuale adeguamento della fascia di rispetto cimiteriale e/o all'eventuale riduzione della stessa con la procedura prevista dalla Del. G.P. 2023 dd. 03.09.2010, Allegato 4, art. 1, comma 2.

Titolo 14°

URBANISTICA COMMERCIALE

Art. 90 Contenuti

(1) Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica e con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4 della Legge Provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento), si conforma ai "Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale" di cui all'articolo 3, comma 4, della legge stessa, secondo quanto previsto dalle presenti Norme.

(2) Le presenti norme contengono le prescrizioni di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti:

- a) la compatibilità delle destinazioni d'uso urbanistiche con l'insediamento delle diverse tipologie di strutture commerciali per la vendita al dettaglio;
- b) le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle diverse tipologie delle strutture di vendita;
- c) le condizioni minime di compatibilità urbanistica e funzionale per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita.

Art. 91 Definizioni

(1) Ai fini degli articoli che seguono si intendono:

- a) per "legge", la legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4;
- b) per "regolamento della legge", il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 29, comma 1, della legge;
- c) per "superficie di vendita", la superficie come definita dal regolamento della legge;
- d) per "concentrazione", l'aggregazione di due o più esercizi o strutture di vendita sia fisicamente distanti che contigui; ai fini delle presenti Norme, le concentrazioni di strutture esistenti sono equiparate agli ampliamenti.
- e) per "centri storici" le parti del territorio comunale di cui all'art. 21 delle presenti norme.

Art. 92 Tipologie delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali

(1) Ai fini delle presenti Norme, gli esercizi commerciali al dettaglio si articolano, in termini di classi dimensionali, nel modo seguente:

- a) esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a 100 mq.;
- b) attività "multiservizio": gli esercizi di vendita insediati in zone montane comprendenti anche altre attività complementari di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 24 della legge e relativi criteri di attuazione (Dell.G.P. n. 2036 dd. 30.08.2002 e 2259 dd. 20.09.2002);
- c) medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie da oltre 100 mq. fino a 400 mq.;
- d) grandi strutture di vendita di livello inferiore: gli esercizi e i centri commerciali aventi una superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture e fino a 1.500 mq.;

Art. 93

Zone compatibili con gli insediamenti commerciali

(1) In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera a) della legge, le presenti norme individuano le aree nelle quali è consentito insediare attività commerciali, secondo i criteri contenuti nei successivi commi. Agli effetti di quanto previsto nelle presenti Norme, per "insediamento" si intende l'attivazione mediante l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento, la concentrazione di esercizi di vicinato, di attività multiservizio, di medie o di grandi strutture di vendita.

(2) Gli esercizi di vicinato possono essere insediati, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:

- a) nelle zone del "centro urbano" (Centri storici, Zone residenziali di completamento, Zone residenziali di nuova espansione, Zone ed edifici per attrezzature pubbliche limitatamente a quelle "CA") inteso come il complesso di zone, nelle quali è prevista dal P.R.G. la coesistenza di funzioni e la compresenza di attività residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, amministrative, formative, culturali, religiose, sportive ed altre;
- b) nelle zone ricettive (Zone ricettive - alberghiere);
- c) nelle zone produttive del settore secondario ed in quelle commerciali all'ingrosso (Zone produttive e Zone produttive integrate), limitatamente alla vendita dei prodotti elencati nell'articolo 13, comma 5 del regolamento della legge. In tali zone inoltre, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 9 della deliberazione della Giunta provinciale n. 340 dd. 16.02.2001, così come introdotto con deliberazione n. 2280 dd. 19.09.2003, possono essere insediate medie e grandi strutture che trattano la vendita di autoveicoli o motocicli, parti di ricambio ed accessori, qualora alle stesse sia annessa l'attività di manutenzione e riparazione;
- d) nelle zone per insediamenti agricoli e zootecnici per la vendita diretta, esclusiva o prevalente, dei propri prodotti e dei prodotti ad essi accessori da parte dei produttori agricoli singoli o associati, ai sensi della Legge 09.02.1963 n. 59 o del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 (Zone agricole), limitatamente ai compendi edilizi rurali.

(3) Le attività "multiservizio" possono essere insediate in tutte le zone compatibili con gli esercizi di vicinato, specificate al comma (2).

(4) Le medie strutture di vendita possono essere insediate, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:

- a) nelle zone del centro urbano (Centri Storici, Zone residenziali di completamento, Zone residenziali di nuova espansione) inteso come il complesso di zone nelle quali è prevista dagli strumenti urbanistici comunali la coesistenza di funzioni e la compresenza di attività residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, amministrative, formative, culturali, religiose, sportive ed altre;
- b) nelle zone produttive del settore secondario (Zone produttive) limitatamente alle strutture che trattano la vendita di autoveicoli o motocicli, parti di ricambio ed accessori, qualora alle stesse sia annessa l'attività di manutenzione e riparazione, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 9 della Del. G.P. n. 340 dd. 16.02.2001, così come introdotto con deliberazione n. 2280 dd. 19.09.2003.

(5) L'ampliamento ed il trasferimento di grandi strutture di vendita di livello inferiore è consentito nelle zone del centro urbano (Centri Storici, Zone residenziali di completamento, Zone residenziali di nuova espansione) inteso come il complesso di zone nelle quali è prevista dagli strumenti urbanistici comunali la coesistenza di funzioni e la compresenza di attività residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, amministrative, formative, culturali, religiose, sportive ed altre.

Art. 94

Dotazioni di parcheggi pertinenziali

(1) I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni adibite al parcheggio dei veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento. I parcheggi pertinenziali destinati alle

autovetture non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nella Tabella E dell'Allegato 3 alla Del.G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010, al netto degli spazi di manovra.

(2) I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso comune, cioè destinati a tutti i clienti. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie, ma in tale caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.

(3) I parcheggi pertinenziali sono di norma localizzati nello stesso complesso edilizio che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale (di norma entro 150 ml.), purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

(4) I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dagli spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici, senza sovrapposizioni.

(5) Nel caso di strutture di vendita con parcheggi pertinenziali per una capacità complessiva superiore ai 100 posti-auto, e dislocati in più gruppi di posti auto con accessi differenziati, è prescritto l'impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso più opportuno in relazione alla disponibilità di posti.

(6) In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso e adottati tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e l'accessibilità da questi ai punti di vendita, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.

(7) I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati in superficie e alberati, oppure in soluzioni interrato o fuori terra, anche multipiano, secondo i limiti di edificazione stabiliti dal P.R.G..

(8) I parcheggi di superficie vanno progettati in modo da tendere ad una loro mimetizzazione mediante creazione di dune ed aiuole verdi.

(9) Le dotazioni necessarie di parcheggi pertinenziali per la clientela, vanno stabilite in relazione alle diverse tipologie distributive e ai settori merceologici in cui operano, rispettando comunque i valori minimi, con esclusione degli spazi di manovra, di cui alla seguente tabella:

MINIMI SPAZI DI PARCHEGGIO (*)				
	A./M.	N.A.	A./M. (**)	N.A. (**)
E.V.	0,5 mq./1 mq. s.v.	0,5 mq./1 mq. s.v.	1 mq./3 mq. s.v.	1 mq./3 mq. s.v.
M.S.V.	0,5 mq./1 mq. s.v.	0,5 mq./1 mq. s.v.	1 mq./3 mq. s.v.	1 mq./3 mq. s.v.
G.S.V. inferiori	1,0 mq./1 mq. s.v.	0,5 mq./1 mq. s.v.	1 mq./3 mq. s.v.	1 mq./3 mq. s.v.

NOTA (*) esclusi gli spazi di manovra

NOTA()** Standards in zone residenziali di nuova espansione, prevalentemente sature o di completamento (Comuni di tipo B - vedi delibera G.P. 2255 dd. 21.10.2005 e s.m.i.). La riduzione degli spazi minimi di parcheggio è ammessa per i soli interventi connessi all'ampliamento e trasferimento di esercizi e strutture di vendita esistenti, conformemente alla disposizione di cui all'art. 11, comma 12, della Del. G.P. n. 340/2001 e s.m.i..

LEGENDA:

s.v. = superficie di vendita (art. 15 regolamento della legge);

s.n.t. = superficie netta totale costituita dalla somma delle s.v. dei singoli esercizi e, limitatamente ai C.C.D., delle altre attività paracommerciali e di servizio previste nel centro;

A./M.= settore alimentare/misto;

N.A. = non alimentare;

E.V. = esercizio di vicinato;

M.S.V. = media sup.di vendita;

G.S.V. inferiori = grande struttura di vendita di livello inferiore;

Norme di Attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
aprile 2011

(10) Gli spazi minimi di parcheggio di cui al presente articolo si applicano all'atto del rilascio della concessione edilizia per nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamento e alla presentazione della denuncia d'inizio di attività (D.I.A.) per la trasformazione d'uso di costruzioni esistenti, destinate ad ospitare gli esercizi e le strutture di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge. Gli interventi nei centri storici sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di spazi per parcheggio, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 9 della Del.G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010 - Allegato 3. Nei casi di ampliamento di esercizi esistenti che comportino l'ampliamento del fabbricato esistente o il cambio di destinazione d'uso di porzioni immobiliari attigue per destinarle a superficie di vendita al dettaglio, gli spazi minimi di parcheggio sono computati con esclusivo riferimento alla superficie di vendita aggiunta a quella preesistente. Nei casi di ampliamento di esercizi esistenti che comportino l'attivazione di una diversa tipologia dimensionale o merceologica di struttura commerciale per la quale sono previsti spazi minimi di parcheggio più elevati, questi sono computati, per la parte di superficie di vendita aggiunta, con riferimento agli spazi minimi di parcheggio richiesti per la nuova tipologia.

Titolo 15°

VARIANTI E NORME FINALI

Art. 95 **Varianti periodiche**

(1) Il P.R.G. può essere variato secondo i dettami dell'art. 33 "Varianti" della Legge Provinciale 4 marzo 2008 n. 1 concernente "Pianificazione urbanistica e governo del territorio",.

Art. 96 **Norme transitorie e finali**





(1) Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia vigente che risulti in contrasto con il P.R.G., espresso negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme del P.R.G..

(2) Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 97 **Deroga**



(1) Alle presenti norme e agli elaborati del Piano Regolatore Generale è ammessa la deroga limitatamente ad interventi urbanistico-edilizi pubblici o di interesse pubblico, secondo le modalità previste dalla vigente legislazione urbanistica provinciale.

Allegato 1





-  **LIVELLO NATURALE DEL TERRENO**
-  **PIANO DI SPICCATO**
-  **EX LIVELLO NATURALE DEL TERRENO**
-  **ALTEZZA MASSIMA DELL'EDIFICIO**

Allegato 2



Allegato 3






Allegato 4

**SCHEMA TIPOLOGICO DELLE LEGNAIE
TIPOLOGIA "A" - ASSICELLE POSTE ORIZZONTALMENTE CON INTERSTIZI**

CRITERI D'INTERVENTO

- tipologia edilizia a due falde con struttura portante e di tamponamento in legno;
- altezza max 3,00 mt;
- manto di copertura come edificio esistente o in laste di porfido;
- pendenza delle falde compresa tra 35 e 45%;
- sportenza falda max 0,70 mt;
- montanti e travi in legno di sezione variabile 12/16 cm;
- larghezza della porta di accesso variabile da 0,80 a 2,30 mt;




Allegato 5

SCHEMA TIPOLOGICO DELLE LEGNAIE

TIPOLOGIA "B" - CON LISTELLI IN LEGNO POSTI VERTICALMENTE - CON TERRENO IN PENDENZA


CRITERI D'INTERVENTO

- tipologia edilizia a due falde con struttura portante e di tamponamento in legno;
- altezza max 3,00 mt;
- manto di copertura come edificio esistente o in laste di porfido;
- pendenza delle falde compresa tra 35 e 45%;
- sporgenza falda max 0,70 mt;
- montanti e travi in legno di sezione variabile 12/16 cm;
- larghezza della porta di accesso variabile da 0,80 a 2,30 mt;



PROSPETTO FRONTALE

PROSPETTO LATERALE



PIANTA TIPO

PROSPETTO LATERALE


Allegato 6

SCHEMA TIPOLOGICO DELLE LEGNAIE

TIPOLOGIA "C" - ASSICELLE POSTE ORIZZONTALMENTE CON INTERSTIZI - CON TERRENO IN PENDENZA


CRITERI D'INTERVENTO

- tipologia edilizia a due falde con struttura portante e di tamponamento in legno;
- altezza max 3,00 ml;
- manto di copertura come edificio esistente o in laste di porfido;
- pendenza delle falde compresa tra 35 e 45%;
- sporgenza falda max 0,70 ml;
- montanti e travi in legno di sezione variabile 12/16 cm;
- larghezza della porta di accesso variabile da 0,80 a 2,30 ml;



PROSPETTO FRONTALE

PROSPETTO FRONTALE



PIANTA TIPO

PROSPETTO LATERALE


Allegato 7

SCHEMA TIPOLOGICO DELLE LEGNAIE

TIPOLOGIA "D" - REALIZZATE IN ADERENZA - ASSICELLE POSTE ORIZZONTALMENTE CON INTERSTIZI


CRITERI D'INTERVENTO

- tipologia edilizia a una falda con struttura portante e di tamponamento in legno;
- il tamponamento potrà essere realizzato sia con listelli posti verticalmente che con assicelle poste orizzontalmente (vedi tipologie schede A, B, C);
- altezza max 3.00 mt;
- manto di copertura come edificio esistente o in laste di porfido;
- sporgenza falda max 0.70 mt;
- montanti e travi in legno di sezione variabile 12/16 cm;
- la larghezza della porta di accesso varia da 0.80 a 2.30 mt;




PROSPETTO FRONTALE


PROSPETTO FRONTALE



PIANTA TIPO




Allegato 8




Distanze minime per edifici con altezza fino a ml. 10.00

Allegato 9

terrapieni artificiali




Allegato 10




Allegato 11

terrapieni artificiali




muri liberi




Allegato 12

muri di sostegno




intercapedini



Allegato 13

muri liberi



muri di sostegno o pareti di scavo

